

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Multirischi Azienda e Artigiani" assicura, su base opzionale, diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica delle piccole e medie imprese e delle attività di tipo artigianale. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla tua libera scelta ed alle tue specifiche esigenze assicurative.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione incendio:** Le coperture previste nella presente Sezione proteggono l'azienda e quanto in esso contenuto dai danni arrecati da una serie di eventi quali (a titolo esemplificativo):
  - eventi atmosferici quali vento, trombe d'aria, grandine, sovraccarico di neve, nonché i danni che l'acqua piovana o la grandine possono provocare entrando da rotture del tetto;
  - persone che prendono parte in tumulti, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi;
  - correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.
- ✓ **Sezione danni indiretti:** Le coperture previste nella presente Sezione proteggono contro i danni derivanti dall'inattività dell'azienda per effetto di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
- ✓ **Sezione furto e rapina:** Le coperture previste nella presente Sezione proteggono contro la sottrazione di beni materiali all'interno dell'azienda in occasione di furto o rapina.
- ✓ **Sezione responsabilità civile:** Le coperture previste nella presente Sezione proteggono dai danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato nonché da quelli subiti dai dipendenti dell'Assicurato nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa.
- ✓ **Sezione rc prodotti:** Le coperture assicurative previste nella presente polizza, proteggono dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, per difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza.
- ✓ **Sezione merci in refrigerazione:** Le coperture previste nella presente Sezione proteggono le merci conservate in celle, banchi e armadi frigoriferi, a seguito di alterate condizioni ambientali (mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero);
- ✓ **Sezione tutela legale:** Le coperture previste nella presente Sezione coprono le spese che l'Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti sia in fase stragiudiziale, sia in fase giudiziale per controversie inerenti l'attività lavorativa;



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Sezione incendio:** Le garanzie non sono valide per fabbricati costruiti in materiali combustibili; fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano.
- ✗ **Sezione danni indiretti:** Dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, eventi non garantiti dalla Sezione Incendio.
- ✗ **Sezione furto e rapina:** È esclusa la copertura dei beni posti all'aperto. Inoltre, le garanzie di questa sezione sono valide solo se i fabbricati sono costruiti in cemento, muratura o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.
- ✗ **Sezione responsabilità civile:** La garanzia non comprende i danni conseguenti a dolo dell'assicurato, i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, i danni cagionati a soggetti che non risultano terzi.
- ✗ **Sezione rc prodotti:** La garanzia non comprende i danni conseguenti a dolo dell'assicurato, i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, i danni cagionati a soggetti che non risultano terzi.
- ✗ **Sezione merci in refrigerazione:** La polizza non comprende guasti o rotture non accidentali dell'impianto ed tutti quegli eventi non garantiti dalla Sezione incendio.
- ✗ **Sezione tutela legale:** La polizza non copre le spese legali per le vertenze riguardanti materia fiscale/legale, nonché quelle relative a controversie tra le persone assicurate e la Impresa di Assicurazione.
- ✗ **Sezione assistenza:** Non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.

- ✓ **Sezione assistenza:** Le coperture previste dalla presente Sezione prevedono la fornitura di un servizio di assistenza e di pronto intervento per le riparazioni inerenti la conduzione dell'esercizio commerciale.

La compagnia di assicurazione risarcisce/ indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. massimale) con riferimento a ciascuna sezione.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! **Sezione incendio:** sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell'Assicurato o del Contraente. Inoltre, la polizza non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali, ad esempio, valanghe e frane). Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! **Sezione furto e rapina:** sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell'Assicurato o del Contraente, nonché i danni verificatisi in occasione di incendio, scoppio ed eventi naturali di particolare violenza tali da rendere inefficaci le misure di sicurezza dell'azienda. Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! **Sezione danni indiretti:** Sono sempre esclusi i danni causati da:
- Dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
  - Eventi nucleari e radioattività
  - Atti di guerra
  - Terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni alluvioni, mareggiate, frane
  - Fenomeno elettrico
- ! **Sezione responsabilità civile:** Sono esclusi i danni:
- diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
  - derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - derivanti da amianto;
  - la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come ad esempio responsabilità derivanti da inadempienza di un contratto).
- Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! **Sezione rc prodotti:** sono escluse le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; i danni derivanti da amianto.
- ! **Sezione merci in refrigerazione:** sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell'Assicurato o del Contraente e i guasti non accidentali dell'impianto frigorifero. Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! **Sezione tutela legale:** la copertura prevede limitazioni in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.
- ! **Sezione assistenza:** sono esclusi i danni causati dolosamente da parte dell'Assicurato o del Contraente, Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di 3 (tre) volte per periodo di copertura assicurativa. Le garanzie presentano generalmente limiti massimi di indennizzo specifici.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Incendio sei coperto all'indirizzo indicato in polizza;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Furto sei coperto all'indirizzo indicato in polizza;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione RCT e RCO sei coperto all'indirizzo indicato in polizza inoltre la garanzia RCT vale anche nel territorio di tutti i Paesi Europei, mentre la garanzia RCO vale in tutto il mondo;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione RC Prodotti la garanzia è operante in tutto il Mondo per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, Canada e Messico;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Merci in refrigerazione sei coperto all'indirizzo indicato in polizza;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Danni indiretti sei coperto all'indirizzo indicato in polizza;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Tutela legale sei coperto per i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati in tutti gli stati d'Europa nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale; nei paesi dell'Unione Europea nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale;
- ✓ Per le garanzie di cui alla Sezione Assistenza sei coperto all'indirizzo indicato in polizza.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

Devi pagare la prima rata di Premio al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



## Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Compagnia o all'agenzia presso la quale viene stipulato il contratto, con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla naturale scadenza del medesimo.

Ai sensi dell'art. 1899. C.C., in caso di polizza poliennale per la quale è previsto il riconoscimento di uno sconto di durata, puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata o mezzo di comunicazione equivalenti (pec) che deve pervenire alla Compagnia o all'Agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza R.E. "MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI 04/23"

Il presente documento è stato redatto in data 01/04/2023  
ed è l'ultima versione disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2021 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 736.518.040, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 567.088.307.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 607.311.413,18 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.170.859.480, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 273.290.135,93 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 955.716.715,19 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 192,8%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE INCENDIO

Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono dai danni arrecati all'azienda assicurata ed al suo contenuto da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati ai beni assicurati:
- da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;**
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

	<p>Puoi scegliere fra due forme di copertura: la “Classic”, dove puoi attivare a tua scelta alcune tra le garanzie prestate o la “Elite”, una sorta di pacchetto “All Inclusive”, dove tutto è coperto tranne quanto specificatamente escluso.</p>
<p><b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b></p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione tengono indenne l'assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto;</li> <li>• rapina;</li> <li>• estorsione;</li> <li>• guasti e atti vandalici su beni assicurati;</li> <li>• guasti arrecati alle parti del fabbricato;</li> <li>• spese sanitarie.</li> </ul> <p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esistenza di impianto di allarme antifurto;</li> <li>• esistenza di sorveglianza armata interna;</li> <li>• macchinari in leasing.</li> </ul>
<p><b>SEZIONE RCT E RCO</b></p>	<p><b>Responsabilità Civile Verso Terzi (di seguito anche solo RCT)</b></p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).</p> <p><b>Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (di seguito anche solo RCO)</b></p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestatori di lavoro da lui dipendenti;</li> <li>• tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;</li> <li>• limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione.</li> </ul> <p>Il limite massimo di impegno dell'Impresa è rappresentato dai massimali indicati in polizza che si intendono per ogni sinistro e che sono stati concordati con il Contraente.</p>
<p><b>SEZIONE RC PRODOTTI</b></p>	<p>La copertura assicurativa prevista nella presente polizza, protegga dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, per difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).</p>
<p><b>SEZIONE DANNI INDIRETTI</b></p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'Assicurato, secondo la Forma di Assicurazione prescelta, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio.</p> <p><b>1) Forma completa</b></p> <p>L'Impresa si obbliga a indennizzare per i danni indiretti, la perdita risultante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la differenza tra l'utile netto che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del sinistro e l'utile netto realizzato a seguito del sinistro stesso;</li> <li>• le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.</li> </ul> <p>Qualora sia prescelta questa forma di assicurazione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.</p> <p><b>2) Forma spese insopprimibili</b></p> <p>A) Opzione a Valore Intero</p> <p>L'Impresa indennizza, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata, le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.</p> <p>Qualora prescelta questa opzione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.</p> <p>B) Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto</p> <p>L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della diaria indicata in polizza, le spese insopprimibili, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.</p>

	<p>L'Impresa si obbliga a indennizzare l'intera diaria fino al termine del periodo di indennizzo.</p> <p>Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).</p> <p><b>3) Forma maggiori spese</b></p> <p>L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza di tale sinistro.</p> <p>Agli effetti di questa forma di garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).</p> <p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa relativa alla presente sezione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oscillazione valori (solo per la forma completa, forma spese insopprimibili opzione a valore intero).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</b></p>	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono le merci conservate in celle, banchi e armadi frigoriferi, a seguito di alterate condizioni ambientali (mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero) secondo la tipologia di garanzia prescelta.</p> <p><b>1. Mercı in refrigerazione</b></p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,</li> <li>• fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.</li> </ul> </li> </ul> <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p><b>2. Mercı in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo</b></p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,</li> <li>• fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.</li> </ul> </li> </ul> <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p>	<p>L'assicurazione copre le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Rientrano in garanzia le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intervento di un legale;</li> <li>• per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;</li> <li>• di giustizia;</li> <li>• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;</li> <li>• conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;</li> <li>• di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;</li> <li>• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;</li> <li>• degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;</li> <li>• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per l’assistenza di un interprete;</li> <li>• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;</li> <li>• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente.</li> </ul> <p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua attività lavorativa e può essere prestata in due formulazioni:</p> <p><b>- Difesa Penale</b></p> <p>L’Assicurato è tutelato qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</li> <li>b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.</li> <li>c) debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a Euro 500,00.</li> </ol> <p><b>- Difesa Civile</b></p> <p>L’Assicurato è tutelato qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;</li> <li>b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.</li> </ol> <p>Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza R.C.T./R.C.O. e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 200,00.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE ASSISTENZA</b></p>	<p>Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, ti permettono di ottenere varie prestazioni di assistenza per l’azienda quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invio di un idraulico per interventi di emergenza;</li> <li>• pronto intervento per danni da acqua;</li> <li>• invio di un elettricista per interventi di emergenza;</li> <li>• fornitura temporanea di energia elettrica;</li> <li>• invio di un fabbro per interventi di emergenza;</li> <li>• invio di un serrandista per interventi di emergenza;</li> <li>• invio di un frigorista per interventi di emergenza;</li> <li>• invio di un vetraio per interventi di emergenza;</li> <li>• invio di un sorvegliante;</li> <li>• rientro anticipato;</li> <li>• trasloco.</li> </ul>
<p><b>AVVERTENZA: L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).</b></p>	

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO**

<b>SCONTO POLIENNALITÀ</b>	Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità.
<b>SCONTO PER ESISTENZA IMPIANTO DI ALLARME E SORVEGLIANZA</b>	Esistenza di impianto di allarme antifurto: sconto sul premio della garanzia Furto. Esistenza di sorveglianza armata interna: sconto sul premio della garanzia Furto.
<b>PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO</b>	<b>Esistenza impianto di allarme</b> In caso di inosservanza degli obblighi previsti, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 25%.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<b>SEZIONE INCENDIO</b>	<p>Con riferimento alla presente sezione, limitatamente alla forma Classic, è possibile aggiungere alle garanzie di base le seguenti coperture opzionali (acquistabili anche separatamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di demolizione e sgombero integrazione: l'Impresa indennizza le spese per lo smaltimento dei residui del sinistro;</li> <li>• fenomeno elettrico: per i danni elettrici al fabbricato ed al suo contenuto;</li> <li>• acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici;</li> <li>• occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna: per i danni da spargimento d'acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici o per il trabocco della rete fognaria;</li> <li>• colaggio impianti automatici di estinzione: per i danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti;</li> <li>• intasamento di grondaie e pluviali: per i danni causati da penetrazione di acqua all'interno del fabbricato;</li> <li>• eventi atmosferici: per i danni materiali e diretti causati da vento e grandine ai beni assicurati;</li> <li>• sovraccarico di neve: per i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti;</li> <li>• gelo: per i danni causati dal gelo agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle tubazioni;</li> <li>• eventi sociopolitici: per i danni ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi terrorismo e sabotaggio;</li> <li>• furto di fissi ed infissi: per i danni causati da furto di fissi ed infissi;</li> <li>• lastre: copre i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di vetri, iscrizioni decorazioni, vetrinette, cristallo;</li> <li>• altri danni cagionati ad i beni assicurati (onda sonora, urto veicoli, fumo e caduta di ascensori e montacarichi);</li> <li>• spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da rottura e ripristino delle parti in muratura del fabbricato nonché dell'impianto;</li> <li>• dispersione liquidi: per i danni da fuoriuscita di liquidi da apposito contenitore;</li> <li>• fuoriuscita materiali fusi: copre i danni ai beni assicurati causati dalla fuoriuscita di materiale fuso e/o da calore.</li> </ul> <p>È inoltre possibile estendere le coperture assicurative relative sia alla forma Classic che Elite, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza di infiammabili e merci speciali;</li> <li>• rischio locativo: indennizza i danni materiali e direttamente causati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, dei quali l'assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile;</li> <li>• ricorso terzi: tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi;</li> <li>• supporto di dati: per i costi necessari al ripristino di dati;</li> <li>• merci trasportate: indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle merci trasportate.</li> </ul>
<b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b>	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrazione portavalori: l'Impresa indennizza la perdita di valori dell'Assicurato;</li> <li>• valori in cassaforte: l'Impresa assicura i valori in casseforti contro furto e rapina.</li> </ul>

<p><b>SEZIONE RCT E RCO</b></p>	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessione lavori in subappalto;</li> <li>• lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti;</li> <li>• danni da cedimento o franamento del terreno;</li> <li>• danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;</li> <li>• danni a condutture ed impianti sotterranei;</li> <li>• responsabilità Civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori, (Postuma);</li> <li>• danni da inquinamento accidentale;</li> <li>• estensione alle malattie professionali;</li> <li>• attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti;</li> <li>• officine meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio: danni a veicoli in consegna;</li> <li>• stazioni di servizio, distributori di carburante;</li> <li>• franchigia assoluta Danno Biologico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzione 1 – franchigia Euro 2.600,00;</li> <li>- opzione 2 – franchigia Euro 5.200,00.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>SEZIONE DANNI INDIRETTI</b></p>	<p>È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa alle perdite che possa subire l'Assicurato alle merci in refrigerazione.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT E RCO</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RC PRODOTTI</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE DANNI INDIRETTI</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE ASSISTENZA</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>



### Ci sono limiti di copertura?

<p><b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b></p>	<p><b>Sezione Incendio</b></p> <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Garanzia Forma Classic</b></li> </ul> <p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p>
--	---

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
  - d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
  - f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
  - h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
  - i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
  - k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
  - l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- Inoltre sono previste specifiche esclusioni riportate all'interno del testo di alcune clausole particolari.

**- Garanzia Forma Elite**

1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
  - 1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
  - 1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli enti assicurati;
  - 1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
  - 1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono merci inerenti l'attività dichiarata;
  - 1.05 sostanze esplosive in genere;
  - 1.06 software di apparecchiature elettroniche personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso.
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
  - 2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
  - 2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
  - 2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
  - 2.04 impiego di sostanze esplosive in genere.
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
  - 3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 3.02 dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - 3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
  - 3.04 furto – ad eccezione di quello di fissi ed infissi –, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;
  - 3.05 errori di progettazione;
  - 3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
  - 3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
  - 3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
  - 3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
  - 3.10 errori di lavorazione;
  - 3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.

4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:
- 4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
  - 4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
  - 4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
  - 4.05 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche;
  - 4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
  - 4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
  - 4.08 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
  - 4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
  - 4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
    - impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
  - 4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
  - 4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
  - 4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
  - 4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;
- salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza.
5. Sono sempre comunque esclusi i danni:
- 5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
  - 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
  - 5.03 di o da vizio intrinseco;
  - 5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonché per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
  - 5.05 di o da smog;
  - 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
  - 5.07 verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; nonché:
    - 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento d'incendio: in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
    - 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del fabbricato, salvo quando tali danni sono:
      - conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
      - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
    - 5.11 sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.
- Non sono compresi nell'assicurazione:
- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
  - b) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
  - c) metalli preziosi, perle e pietre preziose;
  - d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
  - e) aeromobili, velivoli spaziali;
  - f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Entrambe le forme (Classic o Elite) possono prevedere personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Quadri e dipinti	Nessuno	Nessuna	limite di valore per singolo bene Euro 3.000,00, altrimenti il bene non è assicurato
Macchinario e merci: tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)	Nessuno	Nessuna	Rispettivo valore di esistenza fino al 10% di quello dell'attività principale
Clausola di passaggio, valore di attrezzatura, macchinari, app. elettroniche e merci, relative ad ogni singolo rischio (condizioni che regolano la sezione)	Nessuno	Nessuna	Limite complessivo di esistenza Euro 2.500.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	Nessuno	Nessuna	Euro 10.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	Nessuno	Nessuna	10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	Nessuno	Nessuna	10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00

#### Estensioni di garanzia supplementari per la forma "Classic"

Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	Nessuno	Nessuna	50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	Come indicato in polizza	Nessuna	Nessuno
<b>Danni d'acqua (Modulo A)</b>			
Acqua condotta	Nessuno	Come indicato in polizza	Nessuno
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	Nessuno	Euro 200,00	Euro 5.000,00 per anno
Colaggio impianti automatici di estinzione	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Intasamento gronde e pluviali	10% min. Euro 200,00	Nessuna	Euro 5.000,00 per anno
<b>Danni da eventi atmosferici (Modulo B)</b>			
Danni da eventi atmosferici	Come indicato in polizza	Come indicato in polizza	80% della somma assicurata
Insegne	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Euro 2.000,00
Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; insegne Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Euro 5.000,00
Sovraccarico di neve	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00	Nessuna	60% della somma assicurata
Gelo	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
<b>Danni da eventi dolosi e alle lastre (Modulo C)</b>			
Eventi socio-politici	10% min. Euro 500,00	Nessuna	80% del valore assicurato
Lastre	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500 per singola lastra
<b>Garanzie extra relative alla Forma "Classic"</b>			
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Euro 2.500,00
Dispersione di liquidi	10% min. Euro 500,00	Nessuna	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
<b>Forma "Elite"</b>			
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	Nessuno	Nessuna	10% delle somme assicurate alle relative partite con massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	Nessuno	Nessuna	Euro 10.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Fenomeno elettrico	Come indicato in polizza	Nessuna	Nessuno
Spese di demolizione e sgombero: residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi"	Nessuno	Nessuna	50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Sovraccarico neve	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00	Nessuna	60% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Come indicato in polizza	Come indicato in polizza	80% della somma assicurata
Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; insegne Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Euro 5.000,00
Gelo	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Allagamenti	10% min. Euro 500,00	Nessuna	50% della somma assicurata
Acqua condotta	Nessuno	Come indicato in polizza	Nessuno
Guasti a fabbricati a seguito di ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	Nessuno	Euro 200,00	Euro 2.500,00
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Colaggio impianti automatici di estinzione	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Euro 200,00	Nessuno
Eventi sociopolitici	10% min. Euro 500,00	Nessuna	80% della somma assicurata
Rottura di lastre	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra
Dispersione liquidi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	Nessuno	Euro 500,00	Euro 5.000,00
Franchigia per ogni altra causa	Nessuno	Euro 500,00	Nessuno

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
---	--	--	---

#### Condizioni particolari valide per entrambe le forme e sempre operanti

Tolleranze per:			
• esplosivi	Nessuno	Nessuna	1 kg
• infiammabili	Nessuno	Nessuna	400 kg
• merci speciali	Nessuno	Nessuna	250 kg
Onorario periti	Nessuno	Nessuna	2% dell'indennizzo massimo Euro 5.000,00

#### Estensione di garanzia per entrambe le Forme (valide solo se richiamate)

Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività	Nessuno	Nessuna	10% somma assicurata
Supporti di dati	5% min. Euro 200,00	Nessuna	Nessuno
Merci Trasportate	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 5.000,00

#### Condizioni che regolano il caso di sinistro

Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuna	Fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile oltre a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile: fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	Nessuno	Nessuna	Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

#### Sezione Furto

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro/data di decorrenza sospensione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	25%	Nessuna	Nessuno
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali	Nessuna	Nessuno
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%	Nessuna	Nessuno
Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi	Nessuno	Dalle ore 24:00 del 45° giorno Per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno	Nessuno
Oggetti pregiati	Nessuno	Nessuna	Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Valori	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Beni assicurati all'aperto	25%	Nessuna	10% della somma assicurata massimo Euro 7.500,00
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	25%	Nessuna	15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Atti vandalici su beni assicurati	Nessuno	Euro 250,00	Euro 2.500,00
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	Nessuno	Euro 250,00	Euro 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri	Nessuno	Euro 250,00	Nessuno
Spese sanitarie (documentate in originale)	Nessuno	Nessuna	Euro 1.000,00 per sinistro
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Portavalori	Nessuno	Nessuna	20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro/data di decorrenza sospensione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	25%	Nessuna	Nessuno
Integrazioni portavalori	10%	Nessuna	Nessuno
Valori in cassaforte	20%	Nessuna Nessuna	Nessuno
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	Nessuno	come previsto dalla specifica clausola se richiamata sul frontespizio di polizza	Nessuno

### Sezione RCT/RCO

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia RCT non vale per i danni:

- derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile (Responsabilità Civile per le cose consegnate e non consegnate negli alberghi e nei locali assimilati agli alberghi);
- r) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- s) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- t) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici; da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
- c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici;
- e) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (o.G.M.).

La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
R.C.O.	Nessuna	Relativa del 5%	Nessuna
Lavori edili di demolizione/ disfacimento	20% min. Euro 150,00 per ogni danneggiato	Nessuna	Nessuno
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Nessuno	Euro 750,00 (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)	Euro 35.000,00 per anno (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)
Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell'ambito delle operazioni	Nessuno	Euro 250,00	Euro 40.000,00 per anno
Lavori edili presso terzi: danni da furto tramite ponteggi ed impalcature	10% min. Euro 250,00 per ogni danneggiato	Nessuna	Euro 55.000,00 per anno
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% min. Euro 1.500,00	Nessuna	Euro 75.000,00 per anno
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Nessuno	Euro 150,00 per mezzo danneggiato	Nessuno
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% min. Euro 150,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Cose in custodia all'assicurato (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste agli artt. M e N)	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Franchigia assoluta	Nessuno	Euro 300,00	Nessuna
<b>Nelle condizioni particolari, se operanti</b>			
Cessione lavori in subappalto	Nessuno	Nessuna	In misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto
Danni da cedimento o franamento del terreno:			
• danni a fabbricati	10% min. Euro 1.500,00	Nessuna	Euro 55.000,00 per anno
• ad altre cose	Nessuno	Euro 500,00	Nessuna
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno	20% min. Euro 500,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Danni a condutture o impianti sotterranei	Nessuno	Euro 500,00	Euro 30.000,00,00 per anno
R.C. dopo il compimento di lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali): danni a cose	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 150.000,00 per anno Euro 50.000,00 se autoriparatore
Danni da inquinamento accidentale	10% min. Euro 2.500,00	Nessuna	Euro 100.000,00 per anno
Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS	Nessuno	Nessuna	50% del massimale assicurato R.C.T.
Off. Meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna	10% min. Euro 250,00	Nessuna	Euro 30.000,00 per anno
Stazioni di servizio, distributori di carburante	Nessuno	Euro 100,00	Euro 5.000,00 per anno
Franchigia assoluta Danno Biologico	Nessuno	Opzione 1 – Euro 2.600,00 Opzione 2 – Euro 5.200,00	Nessuno

#### **Sezione RC Prodotti**

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RC PRODOTTI:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
- g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici;
- h) i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili;
- i) i danni derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Danni di interruzione o sospensione di attività	Nessuno	Nessuna	10% del massimale
<b>Scoperto obbligatorio:</b>			
• mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)	10% minimo Euro 500,00 e massimo Euro 5.000,00	Nessuna	Nessuno
• USA, Canada e Messico (esportazione occulta)	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 25.000,00	Nessuna	Nessuno

#### **Sezione Danni Indiretti**

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
  - da fenomeno elettrico;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
  - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;

- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;  
d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

#### Inattività dell'azienda

L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto od in parte ripresa. Quando l'inattività dell'Azienda sia parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

La presente assicurazione cessa in caso di:

- fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il premio dell'annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall'Impresa.

#### Cessazione dell'attività dopo il sinistro

L'Impresa non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo:

- a) qualora l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro;
- b) per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre equivalenti.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Periodo di indennizzo:			
• Forma Completa	Nessuno	3 gg. di inattività totale	Opzione A): 90 gg. consecutivi Opzione B): 180 gg. consecutivi
• Forma spese insopprimibili a valore intero	Nessuno	3 gg. di inattività totale	90 gg. consecutivi
• Forma spese insopprimibili a primo rischio assoluto	Nessuno	3 gg. di inattività totale	30 gg. consecutivi
• Maggiori spese	Nessuno	3 gg. di inattività totale	90 gg. consecutivi
Eventi atmosferici e/o Sociopolitici	Nessuno	Nessuna	80% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	Nessuno	Nessuna	60% della somma assicurata
Oscillazione valori	Nessuno	Nessuna	Fino al 20% di eccedenza della somma assicurata
Assicurazione parziale: sulla Forma Completa e sulla forma spese insopprimibili a valore intero non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuna	Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Pagamento e anticipo indennizzo	Nessuno	Nessuna	Importo minimo dell'indennizzo previsto almeno Euro 50.000,00

### Sezione Merci in Refrigerazione

La garanzia non comprende i danni che non sono conseguenti a:

- eventi garantiti dalla Sezione Incendio;
- guasti o rotture accidentali subiti dall'impianto.

L'eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione dell'effetto delle garanzie contenute nella Sezione Merci in refrigerazione:

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Periodo di carenza	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	25% minimo Euro 200	Nessuna	Nessuna
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	Nessuno	Periodo continuativo di 24 h	Nessuno
Merci in processo di surgelamento	20% minimo Euro 200	Nessuna	Nessuno
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	Nessuno	Nessuno	Fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

### Sezione Assistenza

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione la copertura non è operante per i Sinistri:

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - dolo dell'Assicurato;
  - suicidio o tentato suicidio.
4. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste,

esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

11. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua: costo dell'intervento			Euro 1.000,00 per sinistro
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500,00 per sinistro
Invio di un serramentista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 300,00 per sinistro
Invio di un sorvegliante			Euro 500,00 per sinistro
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata			Euro 300,00 per sinistro

## Sezione Tutela Legale

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione si intendono escluse le garanzie relative a opzioni non prescelte sul simple di polizza.

La garanzia inoltre è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- controversie di natura contrattuale con l'Impresa.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto	Franchigia	Sottolimito di indennizzo
Spese per assistenza interprete	Non previsto	Non prevista	10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni	Non previsto	Non prevista	Euro 1.000
Anticipo della cauzione	Non previsto	Non prevista	Euro 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	Non previsto	Non prevista	Euro 2.000
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento	Non previsto	Per somme superiori a Euro 200	Non previsto
Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali	Non previsto	Per somme superiori a Euro 500	Non previsto
Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Non previsto	Non prevista	Euro 3.000



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Incendio, Furto, Merci in Refrigerazione, Assistenza e Tutela Legale; 3 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Danni Indiretti e RC Prodotti; 10 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per la sezione RCT/RCO).

Alliegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.

	<p>Se il sinistro è inerente alle Sezioni:</p> <p><b>Incendio, Furto e Rapina, Merci in Refrigerazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.</li> <li>• Fare – se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina – dichiarazione scritta all'autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l'entità approssimativa del danno.</li> <li>• Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.</li> <li>• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti.</li> </ul> <p><b>Responsabilità Civile Terzi/RCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.</li> <li>• RCO denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.</li> </ul> <p><b>RC Prodotti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.</li> </ul> <p><b>Danni indiretti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente.</li> </ul> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Impresa potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;</li> <li>b) tenere a disposizione, tanto dell'Impresa quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all'Impresa stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</li> </ol> <p><b>Tutela Legale</b></p> <p>Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario.</p> <p><b>Sezione Assistenza</b></p> <p>Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero Verde: 800.06.96.27 oppure al numero urbano +39 015.255.97.41.</p>
	<p><b>Assistenza diretta / in convenzione</b></p> <p>Relativamente alle garanzie di <b>Assistenza</b>, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di <b>Tutela Legale</b>, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Relativamente alle garanzie di <b>Assistenza</b>, la gestione dei sinistri è affidata a "MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di <b>Tutela Legale</b>, la gestione dei sinistri è affidata a "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Con riferimento alla sezione R.C. verso terzi e R.C. prestatori di lavoro e R.C. prodotti il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p><b>Obblighi dell'Impresa</b></p>	<p><b>Pagamento del sinistro</b></p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modalità pagamento</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</li> <li>- <b>Frazionamento</b> 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</li> <li>- <b>Mensilizzazione</b> 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit).</li> <li>- <b>Adeguamento</b> È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
<b>Risoluzione</b>	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese che desiderano salvaguardare il patrimonio investito nella loro attività da eventi che potrebbero danneggiarlo.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **23,73%**.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a> ).
----------------------------------	--

	Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>- <b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li> </ul> <p>- <b>Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</b></p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p> <p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all'Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l'Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: <a href="http://www.vittoriaassicurazioni.com">www.vittoriaassicurazioni.com</a>.</li> </ul>

<p><b>Reclami IVASS</b></p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
-----------------------------	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Incendio

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Incendio

<b>Area Riservata</b>	pag. 4
<b>1 - Glossario</b>	pag. 5
<b>2 - Condizioni Sezione Incendio</b>	pag. 11
<b>3 - Forma di Garanzia "CLASSIC"</b>	pag. 12
<b>4 - Garanzie Supplementari - Forma "CLASSIC"</b>	pag. 14
<b>5 - Garanzie Extra - Forma "CLASSIC"</b>	pag. 21
<b>6 - Forma di Garanzia "ELITE"</b>	pag. 22
<b>7 - Condizioni Particolari - valide per entrambe le forme</b>	pag. 28
<b>8 - Estensioni di Garanzia - valide per entrambe le forme</b>	pag. 30
<b>9 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</b>	pag. 33
<b>10 - Belfor</b>	pag. 39

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE INCENDIO</b>				
Quadri e dipinti	-			limite di valore per singolo bene Euro 3.000,00, altrimenti il bene non è assicurato
Macchinario e merci: tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)	-			rispettivo valore di esistenza fino al 10% di quello dell'attività principale
Clausola di passaggio, valore di attrezzatura, macchinari, app. elettroniche e merci, relative ad ogni singolo rischio (condizioni che regolano la sezione)	-			limite complessivo di esistenza Euro 2.500.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	M2			Euro 10.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	M2			10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	M2			10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000,00
Valori	M2			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00
<b>ESTENSIONI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI PER LA FORMA "CLASSIC"</b>				
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	M4			50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	M5	Come indicato in polizza		
<b>Danni d'acqua (modulo A)</b>				
Acqua condotta	MA1		Come indicato in polizza	
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	MA2		Euro 200,00	Euro 5.000,00 per anno
Colaggio impianti automatici di estinzione	MA3		Euro 200,00	
Intasamento gronde e pluviali	MA4	10% min. Euro 200,00		Euro 5.000,00 per anno
<b>Danni da eventi atmosferici (modulo B)</b>				
Danni da eventi atmosferici	MB1	Come indicato in polizza	Come indicato in polizza	80% della somma assicurata
Insegne	MB1	Come indicato in polizza	Come indicato in polizza	Euro 2.000,00
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	MB1	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Euro 5.000,00
Sovraccarico di neve	MB2	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00		60% della somma assicurata
Gelo	MB3		Euro 500,00	Euro 5.000,00
<b>Danni da eventi dolosi e alle lastre (modulo C)</b>				
Eventi socio-politici	MC1	10% min. Euro 500,00		80% del valore assicurato
Lastre	MC3			Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500 per singola lastra
<b>GARANZIE EXTRA RELATIVE ALLA FORMA "CLASSIC"</b>				
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	ME1		Euro 200,00	Euro 2.500,00
Dispersione di liquidi	ME2	10% min. Euro 500,00		Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	ME3		Euro 500,00	Euro 5.000,00
<b>FORMA "ELITE"</b>				
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	AR3			10% delle somme assicurate alle relative partite con massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	AR3			Euro 10.000,00

Valori	AR3			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00
Fenomeno elettrico	AR4	Come indicato in polizza		
Spese di demolizione e sgombero: residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi"	AR3			50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Sovraccarico neve	AR3 AR4	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00		60% della somma assicurata
Eventi atmosferici	AR3 AR4	Come indicato in polizza	Come indicato in polizza	80% della somma assicurata
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	AR3 AR4	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici	Euro 5.000,00
Gelo	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
<i>Allagamenti</i>	AR3 AR4	10% min. Euro 500,00		50% della somma assicurata
Acqua condotta	AR4		Come indicato in polizza	
Guasti a fabbricati a seguito di ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	AR3 AR4		Euro 200,00	Euro 2.500,00
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	AR4		Euro 200,00	
Colaggio impianti automatici di estinzione	AR4		Euro 200,00	
Intasamento gronde e pluviali	AR4		Euro 200,00	
Eventi sociopolitici	AR3 AR4	10% min. Euro 500,00		80% della somma assicurata
Rottura di lastre	AR3			Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra
Dispersione liquidi	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Franchigia per ogni altra causa	AR4		Euro 500,00	
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER ENTRAMBE LE FORME E SEMPRE OPERANTI</b>				
Tolleranze per:				
- <i>esplosivi</i>	A			1 kg.
- <i>infiammabili</i>				400 kg.
- <i>merci speciali</i>				250 kg.
Onorario periti	G			2% dell'indennizzo massimo Euro 5.000,00
<b>ESTENSIONE DI GARANZIA PER ENTRAMBE LE FORME (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)</b>				
Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività	3			10% somma assicurata
Supporti di dati	5	5% min. Euro 200,00		
<i>Merci Trasportate</i>	7	10% min. Euro 250,00		Euro 5.000,00
<b>CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO</b>				
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	11			- fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile - oltre a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile: fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	19			acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

## Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

## Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

## Arredamento - attrezzature - macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di *fabbricato*.

## Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a Euro 3.000,00.

## Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

## **Beni assicurati**

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

## **Combustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contenuto**

Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose assicurabili a condizioni speciali**

- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
  - tappeti, arazzi, quadri, statue;
- nei limiti previsti.

## **Cose non assicurate**

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- b) tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- d) metalli preziosi, perle e pietre preziose;

- e) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono “merci” inerenti l’attività dichiarata;
- f) aeromobili, velivoli spaziali;
- g) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

## Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

## Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

## Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni,

nonché i relativi impianti (compresi pannelli solari e/o fotovoltaici), escluso quanto indicato sotto la definizione di *contenuto*.

L'assicurazione è prestata a condizione che il *fabbricato* assicurato, o contenente i *beni assicurati*, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni - ove presenti - in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonchè la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad 1/4 della superficie coperta totale dei piani, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

## **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

## **Forma di assicurazione**

Quella operante, a scelta dall'Assicurato, tra la forma "CLASSIC" (modulare) e la forma "ELITE" (All Risks), secondo le specifiche norme riportate di seguito.

## **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

## **Fulmine**

Azione meccanica e diretta del fulmine stesso

## **Implosione**

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

## **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

## **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

## **Incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **Indennizzo**

La somma dovuta dall'*Impresa* in caso di sinistro.

## **Infiammabili**

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

### **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

### **Merci**

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, compresi veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di lavorazioni inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi *esplosivi, infiammabili* e prodotti.

### **Merci speciali**

- Celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

### **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

### **Solaio**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature.

### **Sistema Informatico**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe,

router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

### **Supporti dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

### **Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

### **Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti ai *beni assicurati* secondo la **forma di assicurazione** prescelta.

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal *Contraente* e indicata in polizza.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e/o impiego di *infiammabili* e di *merci speciali*, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica, inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

**Rispetto alla/e attività dichiarata/e, sono comunque:**

- comprese tutte le inerenti operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle *merci* sia sotto *tetto*, che in serbatoi, che all'aperto, e laboratori di analisi e controllo;
- tollerate attività secondarie di maggiore rischio per le quali il valore di esistenza dei *macchinari* e delle *merci* non superi, rispettivamente, il 10% del valore complessivo dei *macchinari* e delle *merci* relativi all'attività principale.

Condizioni e premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del *Contraente* che il valore di attrezzatura, *macchinari*, *apparecchiature elettroniche* e *merci*, relativo ad ogni singolo rischio, non è superiore a Euro 2.500.000,00.

Per "singolo rischio" si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di metri 40 l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

Detto valore è determinato con i criteri di stima di cui al successivo **art. 15 - "Determinazione del danno"**.

Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione di cui sopra, il *Contraente* o l'*Assicurato* si obbligano a darne avviso immediato all'*Impresa* e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni e gli importi già assicurati, con i premi e alle condizioni previste dalle Tariffe Ufficiali *Incendio* dell'*Impresa* per la nuova situazione di rischio.

Se al momento del *sinistro* la dichiarazione del *Contraente* risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dall'*Impresa* sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per le dichiarazioni rese dal *Contraente* in sede di stipulazione della presente polizza.

Resta inoltre confermato il disposto dell'**art. 11 - "Assicurazione parziale"** della Sezione *Incendio*, nonché dell'**art. 7 - "Buona fede"** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## 3 - Forma di Garanzia "CLASSIC" (forma modulare)

### M1 - Oggetto dell'assicurazione

#### GARANZIA BASE

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati*, anche a seguito di colpa grave dell'*Assicurato*, da:

- *incendio*;
- fulmine (intendendosi per tale esclusivamente l'azione meccanica e diretta del fulmine stesso);
- *esplosione* e *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- *implosione*;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'*Impresa* indennizza altresì:

- i danni causati ai *beni assicurati*:
  - da sviluppo di fumi, gas, vapori,
  - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
  - da colaggio o fuoriuscita di liquidi,

**purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;**

- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'*Assicurato* o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residuati del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

### M2 - Limiti dell'indennizzo

Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo *sinistro*, l'assicurazione garantisce l'*indennizzo* con i limiti qui specificati:

- *beni assicurati* temporaneamente presso terzi: si intendono assicurati per un valore non eccedente il 10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna ubicazione;
- *cose assicurabili a condizioni speciali*: relativamente ai detti enti, e fino a Euro 10.000,00 per *sinistro*, l'*Impresa* indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'*indennizzo* verrà corrisposto dall'*Impresa* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del *sinistro*;

- *valori*: in nessun caso l'*Impresa* sarà tenuta ad indennizzare importo superiore all'1% della somma assicurata alla partita *Contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residuati del *sinistro*: fino ad un importo pari al 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di Euro 15.000,00.

### M3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del *Contraente/Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo *scoppio* si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
- i) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al *contenuto* di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

## 4 - Garanzie Supplementari - Forma "CLASSIC"

(valide solo se richiamate in polizza)

### M4 - Spese di demolizione e sgombero ad integrazione

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni *sinistro* e in eccedenza a quanto già previsto all'art. M1 e M2 - "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia base", "Limiti di indennizzo" l'*Impresa* indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, alla più vicina discarica, i residui di *sinistro* indennizzabile ai sensi di polizza;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'*Assicurato*, resesi necessarie in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00.

### M5 - Fenomeno elettrico

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'*Impresa* risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai *beni assicurati* "fabbricato" e/o "contenuto", comprese le *apparecchiature elettroniche* purché le stesse non siano costruite dall'*Assicurato* o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'*Assicurato* medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato detraendo un importo, per ogni *sinistro*, pari al 20% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo ed il massimo indicato in polizza.

## DANNI DA ACQUA (modulo A)

### **MA1 - Acqua condotta**

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all'ubicazione del rischio indicata in polizza.

L'*Impresa* non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, della franchigia indicata in polizza.

### **MA2 - Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna**

L'*Impresa* risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel *fabbricato* o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del *fabbricato* stesso.

L'*Impresa* non indennizza i danni conseguenti:

A) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del *fabbricato*;

B) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari a Euro 200,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 5.000,00.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di *indennizzo*, a condizione che al momento del *sinistro* sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta", nei limiti dalla stessa previsti.

### **MA3 - Colaggio impianti automatici di estinzione**

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti *fissi* di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

L'*Impresa* non risponde:

- A) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- B) dei danni causati dal gelo;
- C) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di Euro 200,00.

#### **MA4 - Intasamento grondaie e pluviali**

L'*Impresa* indennizza i danni arrecati ai *beni assicurati* da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale, a meno che il *sinistro* non derivi da mancata o carente manutenzione.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *sinistro* di un importo pari al 10% dell'*indennizzo* medesimo con il minimo di Euro 200,00.

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 5.000,00.

#### **DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI (modulo B)**

##### **MB1 - Eventi atmosferici**

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché alle *merci* o al *contenuto*, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno,

ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti *fissi* per natura o destinazione;
- fabbricati o *tettoie* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a *sinistro*), a meno che derivati da grandine;

- serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo indicato in polizza;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

Si intendono ricompresi, fino ad un importo massimo di Euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo, fermo quanto previsto per i danni materiali e diretti causati da grandine, i danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato (escluse le insegne a totem e/o a bandiera).

Per i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,
- insegne,

facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato, per ogni *sinistro*, fino ad un importo massimo di Euro 5.000 e previa detrazione dello scoperto con il minimo come indicato in polizza per gli eventi atmosferici.

## MB2 - Sovraccarico di neve

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti, di fabbricati conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.

L'*Impresa* non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché alle *merci* ed al *contenuto* ivi riposti;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché alle *merci* o al *contenuto* ivi riposti;
- e) a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni presso statici e quanto in essi si trovi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;

- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% del valore *assicurato*.

### **MB3 - Gelo**

L'*Impresa* risponde dei danni causati dal gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, **purché l'attività stessa non sia stata sospesa per più di 72 ore consecutive antecedentemente al *sinistro*.**

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari a Euro 500,00;
- in nessun caso l'*impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma maggiore di Euro 5.000,00.

### **DANNI DA EVENTI DOLOSI E ALLE LASTRE (modulo C)**

#### **MC1 - Eventi socio - politici**

L'*Impresa* risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico;
- d) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'*Impresa* non risponde dei danni di cui al precedente punto

2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del *sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma superiore al 80% del valore *assicurato*.

L'*Impresa* e il *Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'*Impresa*, questa metterà a disposizione del *Contraente* la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

## MC2 - Furto di fissi ed infissi

Qualora sia *assicurato* il *fabbricato* l'*Impresa* indennizza i danni causati da furto di *fissi* ed *infissi*.

## MC3 - Lastre

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai *beni assicurati* da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni,

che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del *fabbricato*, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;

- f) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'Assicurato.

L'Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:

- Euro 5.000,00 per ciascuna ubicazione;
- Euro 1.500,00 per singola lastra.

## ALTRI DANNI (modulo D)

### MD1 - Altri danni

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati a *beni assicurati* da:

- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- caduta di ascensori e montacarichi.

## 5 - Garanzie Extra - Forma "CLASSIC"

(valide solo se richiamate in polizza)

### ME1 - Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

Qualora sia assicurato il *fabbricato*, in caso di *sinistro* verificatosi con le modalità di cui alla precedente Garanzia Supplementare MA1 "Acqua condotta", anche se di importo inferiore alla *franchigia* prevista dalla stessa, l'*Impresa* risponde delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del *fabbricato*, nonché per la riparazione dell'impianto.

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di Euro 200,00 e fino ad un importo di Euro 2.500,00 per singolo *sinistro*.

### ME2 - Dispersione di liquidi

L'*Impresa* risponde dei danni di dispersione dei liquidi - assicurati in quanto *merci* -, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

L'*Impresa* non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, resta convenuto che:

- l'*Impresa* pagherà il 90% dell'*indennizzo*, restando il rimanente 10% con il minimo di Euro 500,00 a carico dell'*Assicurato*;
- in nessun caso la società pagherà, per singolo *sinistro* che avvenga nel periodo di assicurazione pattuito somma maggiore di Euro 5.000,00.

### ME3 - Fuoriuscita materiali fusi

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da materiale fuso e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre *attrezzature* ad essi connesse.

L'*Impresa* non risponde:

- A) dei danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;
- B) delle spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

Agli effetti della presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro* che avvenga nel periodo di assicurazione pattuito somma maggiore di Euro 5.000,00.

## 6 - Forma di Garanzia “ELITE” (forma All-Risks)

### AR1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati*, da un evento accidentale, da qualunque causa occasionato, non espressamente escluso.

1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
  - 1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
  - 1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
  - 1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
  - 1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono *merci* inerenti l'attività dichiarata;
  - 1.05 sostanze esplosive in genere;
  - 1.06 software di *apparecchiature elettroniche* personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso.
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
  - 2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
  - 2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
  - 2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
  - 2.04 impiego di sostanze esplosive in genere.
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
  - 3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 3.02 dolo del *Contraente* o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - 3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
  - 3.04 furto - ad eccezione di quello di *fissi* ed *infissi* - , rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di *merci* e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;

- 3.05 errori di progettazione;
- 3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
- 3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
- 3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
- 3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
- 3.10 errori di lavorazione;
- 3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.

4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:

- 4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
- 4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- 4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
- 4.05 mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*;
- 4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
- 4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
- 4.08 umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
- 4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
- 4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
  - impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
  - lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili aventi il medesimo uso, compreso materiali plastici, installati in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
  - iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi;
- 4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
- 4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
- 4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
- 4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;

salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i *beni assicurati* e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza.

5. Sono sempre comunque esclusi i danni:

- 5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 5.03 di o da vizio intrinseco;
- 5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione, climatizzazione, nonchè per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- 5.05 di o da smog;
- 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
- 5.07 verificatisi in occasione di *esplosione* o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

nonchè:

- 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento *d'incendio*: in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
  - 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del *fabbricato*, salvo quando tali danni sono:
    - conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
    - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
  - 5.11 sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.;
  - 5.12 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
- semprechè tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.

## AR2 - Delimitazioni di garanzia

- a) I danni causati ai *fabbricati* e al loro *contenuto* da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* sono conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.  
Per le cose contenute la garanzia è operante purchè i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del *tetto*, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.

Sono comunque esclusi:

1. i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, e quanto in essi si trovi;
2. i danni a *fabbricati* in costruzione o in rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*) e al loro *contenuto e merci*;
3. gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

b) Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici sono esclusi:

- gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- i danni a *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*) a meno che derivati da grandine;
- i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche di legno o plastica e quanto in esse si trovi.

Sono altresì esclusi i danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

c) Relativamente ai danni causati da *allagamenti* sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

d) Relativamente ai danni da fenomeno elettrico, l'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai *beni assicurati* "fabbricato" e/o "contenuto", comprese le *apparecchiature elettroniche* purché le stesse non siano costruite dall'*Assicurato* o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'*Assicurato* medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
3. dovuti a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
4. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
5. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
6. a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

e) Sono indennizzabili le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla più vicina discarica.

- f) Le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili compresi tra i *beni assicurati*, sono indennizzabili, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'*assicurato*, resesi necessarie in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza.
- g) Cose assicurabili a condizioni speciali l'assicurazione è operante, per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico; l'*indennizzo* verrà corrisposto dall'*Impresa* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del *sinistro*.

### AR3 - Limite di indennizzo

Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo *sinistro*, l'assicurazione garantisce l'*indennizzo* con i limiti qui specificati:

<i>beni assicurati</i> temporaneamente presso terzi	10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna ubicazione
<i>cose assicurabili a condizioni speciali</i>	Euro 10.000,00 per sinistro
<i>valori</i>	1% della somma assicurata alla partita <i>Contenuto</i> , con il massimo di Euro 5.000,00
fenomeno elettrico	la somma assicurata
spese necessarie per demolire, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro con il sottolimito per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni,	fino alla concorrenza della relativa somma assicurata  50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00
spese di rimozione e ricollocamento	comprese nell'ambito della stessa somma assicurata per le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire
sovraccarico di neve	60% della somma assicurata
eventi atmosferici con il sottolimito per danni da grandine a: - serramenti, vetrate, lucernari in genere ed insegne,; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	80% della somma assicurata  Euro 5.000,00
gelo	Euro 5.000,00
<i>allagamenti</i>	50% della somma assicurata
guasti al <i>fabbricato</i> per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	Euro 2.500,00, se assicurato il <i>fabbricato</i> , o operante l'art. 2-2 rischio locativo esteso
eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio	80% della somma assicurata
rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra, iscrizione, decorazione, insegna
dispersione liquidi	Euro 5.000,00
fuoriuscita materiali fusi	Euro 5.000,00

## AR4 - Scoperti e franchigie

Resta convenuto che, per ogni singolo *sinistro*, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa detrazione delle seguenti *franchigie e/o scoperti*:

fenomeno elettrico	scoperto 20% con il minimo e il massimo indicato in polizza
sovraccarico di neve	scoperto 10% con il minimo di Euro 5.000,00 e il massimo di Euro 50.000,00
eventi atmosferici	Come indicato in polizza
grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	Come indicato in polizza per gli eventi atmosferici
<i>allagamenti</i>	scoperto 10% con il minimo di Euro 500,00
acqua condotta	Come indicato in polizza
guasti al <i>fabbricato</i> per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	franchigia Euro 200,00
occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna	franchigia Euro 200,00
colaggio impianti automatici di estinzione	franchigia Euro 200,00
intasamento gronde e pluviali da grandine o neve	franchigia Euro 200,00
eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio	scoperto 10% con il minimo di Euro 500,00
ogni altra causa	franchigia Euro 500,00

La *franchigia* non si applica per i sinistri causati da:

- *incendio*, fulmine, *scoppio*, *esplosione*, fumo, gas, vapori,
- rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne.

## 7 - Condizioni Particolari - valide per entrambe le Forme (sempre operanti)

### A - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 kg di *esplosivi*;
- 400 kg di *infiammabili*;
- *infiammabili* in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del *fabbricato*;
- 250 kg di *merci speciali*.

Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli *infiammabili* e le *merci speciali* relativi alle attività che ne prevedono esplicitamente l'impiego o la cui presenza è già resa esplicita dalla natura del rischio, così come risulta dall'attività indicata in polizza.

Non si tiene conto di *esplosivi*, *infiammabili* e *merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

### B - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce *fabbricato* sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'*Assicurato* e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **fabbricati** assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del *sinistro*.

### C - Universalità

Qualora con la presente polizza venga *assicurato* tutto quanto nel suo complesso costituisce bene dell'azienda, **fatta eccezione per le aree nude, e quanto espressamente escluso**, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla voce **contenuto**, fermo restando quanto indicato come **"cose non assicurate"** e quanto previsto dalle esclusioni delle rispettive sezioni.

### D - Compensazione di somme assicurate tra partite contenuto e merci

Se la somma assicurata con la partita *contenuto* risulta eccedente, al momento del *sinistro*, al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene attribuita alla partita *merci*, se tale partita risulta assicurata, ma per somma insufficiente.

Identica compensazione si effettua nel caso in cui, al contrario, risulti eccedente la somma assicurata alla partita *merci* ed in difetto quella della partita *contenuto*.

### E - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'*Impresa* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che

rispetto all'Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

## **F - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## **G - Onorari periti**

L'Impresa rimborserà, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

**La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000,00.**

## 8 - Estensioni di Garanzia - valide per entrambe le Forme

(valide solo se richiamate in polizza)

### 1 - Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del *Contraente* richiamate in polizza:

- a. oltre al quantitativo tollerato (400 chilogrammi), esistono *infiammabili* comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza;
- b. oltre al quantitativo tollerato (250 chilogrammi) esistono *merci speciali* per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza.

Le *merci speciali* e/o gli *infiammabili* di cui sopra si intendono compresi nella partita *merci*, se assicurata.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il *Contraente/Assicurato* si obbliga a darne avviso all'*Impresa* e a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla vigente tariffa per le variate caratteristiche del rischio.

Fermo quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per quanto concerne le dichiarazioni rese dal *Contraente* con colpa o dolo al momento della stipulazione della polizza, se il *sinistro* si verifica prima che il *Contraente/Assicurato* stesso abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica quanto previsto dall'art. 7 "Buona fede" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 2 - Rischio locativo

- .1 Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per il Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'*Impresa* risponde dei danni diretti e materiali cagionati al *fabbricato*, tenuto in locazione dall'*Assicurato* stesso, dagli eventi previsti dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione" della **Forma** prescelta. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 - "Assicurazione parziale" qualora detta somma assicurata per il *fabbricato* risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 15 - "Determinazione del danno".
- .2 La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione.

### 3 - Ricorso terzi

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni *sinistro* l'*Impresa* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente Sezione.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare l'*Impresa* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'*Impresa* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'*Impresa*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### 4 - Selling price

In deroga all'art. 15 - "Determinazione del danno" della presente Sezione, l'*Impresa* in caso di *sinistro* che abbia danneggiato *merci* vendute in attesa di consegna, indennizzerà le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'art. 16 - "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le *merci* danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

#### 5 - Supporto di dati

Premesso che:

- per "Supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'*Assicurato*, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, in entrambi i casi per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per dati si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi:

se prevista la relativa somma assicurata, l'*Impresa* **indennizza** i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. **Sono esclusi i costi**

derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura. L'*indennizzo* non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal *sinistro*

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto pari al 5% dell'importo liquidabile, con un minimo di Euro 200,00. In nessun caso l'*Impresa* indennizza somma superiore a quella indicata in polizza.

## 6 - Macchinari in leasing

Si intendono assicurati anche *arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche* acquistati in Leasing.

Se *arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche* sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* della presente polizza.

## 7 - Merci trasportate

L'*Impresa*, fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 5.000,00, indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:

- *incendio*,
- *fulmine*,
- *scoppio* non causato da ordigni esplosivi,
- collisione con altri veicoli e/o urto contro corpi *fissi* (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo,
- ribaltamento,
- uscita di strada,

subiti dalle *merci* di proprietà dell'*Assicurato*, di clienti o di fornitori durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'*Assicurato* all'esterno delle aree di pertinenza dell'ubicazione assicurata in polizza.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente Sezione;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
- c) dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto, o da cattivo stivaggio;
- d) verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La copertura ha inizio dal momento in cui le *merci* sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e cessa con l'inizio delle operazioni di scarico.

La presente copertura si intende prestata esclusivamente su tratte terrestri comprese nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari al 10% dell'*indennizzo* medesimo, con il minimo di Euro 250,00.

### 8 - Pronto intervento in caso di emergenza

In caso di *sinistro*, a seguito dell'accordo intercorso tra l'*Impresa* e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l'*Impresa* offre al *Contraente/Assicurato* l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-*sinistro*.

I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda".

L'intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento è a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile (obbligo di salvataggio) in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza. E' in ogni caso facoltà del *Contraente/Assicurato* concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

**La presente condizione particolare non opera se il *Contraente/Assicurato* è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell'*Impresa* in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.**

**Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 14 - "Obblighi in caso di *sinistro*".**

### 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'*Impresa* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 10 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'*Assicurato/Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro* alle singole Sezioni della presente polizza;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro*;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 11 - Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:

- Ricorso Terzi
- Spese di Demolizione e Sgombero
- Fenomeno Elettrico
- Lastre
- Supporti di dati
- Cose assicurabili a condizioni speciali
- Onorari periti
- *Merci* trasportate

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi *sinistro*, non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del codice civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500,00.

## 12 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso *sinistro* e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più *scoperti e/o franchigie* in base alla presente polizza:

- per gli *scoperti* verrà considerato quello di percentuale più elevata;

- la *franchigia* verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

### 13 - Limite massimo dell'*indennizzo*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

### 14 - Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 - "Assicurazioni presso diversi assicuratori" della Sezione Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*, sono a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'*Impresa*, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'*Impresa*;
- d) conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'*Impresa*;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'*Impresa* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle *merci* deve mettere altresì a disposizione dell'*Impresa* la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle *merci* danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### 15 - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i *fabbricati*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il *contenuto*, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,

per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di *sinistro* si determina per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del *sinistro* ottenuta secondo i criteri che seguono.

- a. Per i **Fabbricati** si stima il "valore a nuovo" di tutto il *fabbricato assicurato*, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- b. Per il **Contenuto** si stima il "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

**Per determinare l'ammontare del danno si procede:**

1. per i *fabbricati* applicando il deprezzamento di cui al **punto a.** alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; **nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del *fabbricato*, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;**
2. per il *contenuto* deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3. calcolando il supplemento che, aggiunto all'*indennizzo* di cui sopra, determina l'*indennizzo* complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di *indennizzo* è effettuato esclusivamente:

- quando è *terminata* la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'*Impresa*);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
  - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro diciotto mesi quando l'*indennizzo* è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata;
- per *fabbricati* e *contenuto* di reparti in normale stato di attività.

Il disposto di cui all'art. 11 - "Assicurazione Parziale", si applica, per ogni bene *assicurato*, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di *indennizzo* è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma eccedente al momento del *sinistro* al valore della partita danneggiata, il supplemento di *indennizzo* viene riconosciuto

solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "valore a nuovo";

- uguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, si applica integralmente il disposto dell'art. 11 - "Assicurazione Parziale" e il supplemento di *indennizzo* diventa nullo.

Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il *contenuto*, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b. L'assicurazione del "Rischio Locativo" non prevede l'*indennizzo* in base al "valore a nuovo".

Ad integrazione di quanto sopra, per le *apparecchiature elettroniche* danneggiate da fenomeno elettrico, il pagamento del supplemento di *indennizzo* sarà effettuato a condizione che il *sinistro* si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.

- c. Per le *Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

## 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dall'*Impresa*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

## 18 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'*Impresa* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'*indennizzo*, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'*Impresa* a titolo di *indennizzo*.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. M-3 - "Esclusioni", lett. d) per la forma "CLASSIC" e dell'art. AR-1 - "Oggetto dell'assicurazione", punto 3.02 della forma "ELITE".

## 19 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dall'art. M-3 - "Esclusioni", lett. d) per la forma "CLASSIC" e dell'art. AR-1 - "Oggetto dell'assicurazione", punto 3.02 della forma "ELITE".

L'obbligazione dell'*Impresa* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al "valore a nuovo" la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento a lui spettante che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

## SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P.I.A.)

### **BELFOR** (●)

#### **1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR**

In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio della polizza "Multirischi Aziende e Artigiani", il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all'assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

#### **2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR**

Con la stipula della polizza "Multirischi Aziende e Artigiani", il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
  - Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
  - Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
  - Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
  - Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
  - Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.
- Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto; BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all'attribuzione del **Codice Identificativo P.I.A. BELFOR**.

#### **3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro**

- Contattare tempestivamente il Numero Verde **800 820 189**;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all'Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

#### **4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio**

- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi;
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

#### **5. Chi è BELFOR Italia**

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/04/2023



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-INC-EDZ-0423 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - INCENDIO



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Condizioni Generali di assicurazione

**Il presente documento contenente:**

- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

Area Riservata pag. 2

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 4

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

# Istruzioni in caso di sinistro: tabella riassuntiva

Il SINISTRO è inerente alle Sezioni:							
Incendio	Merci in refrigerazione	Danni Indiretti	Furto e Rapina	Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)	R.C. Prodotti	Assistenza	Tutela Legale
<p>Per attivare il servizio di "Pronto Intervento Azienda" Belfor, contattare il numero verde 800-820.189.</p> <p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (entro 5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p> <p>Fornire nella denuncia indicazione della data dell'evento.</p> <p><b>Se il sinistro è di sospetta origine dolosa:</b></p> <p>a) fare denuncia scritta all'Autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno;</p> <p>b) trasmettere all'Impresa copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.</p> <p>Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.</p> <p>Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno oppure fino alle rivelazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa.</p> <p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</p> <p>Mettere a disposizione dei Periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>In caso di danno alle merci mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.</p>	<p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (entro 3 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p> <p>Eseguire e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente.</p> <p>Fornire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 gg. dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Impresa potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti.</p> <p>Fornire all'Impresa stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche (es. registri, conti, fatture).</p>	<p>Denunciare <b>tempestivamente</b> il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (entro 5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p> <p>Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Comunicare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.</p> <p>Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza.</p> <p>Fornire all'Impresa (entro i 5 gg. successivi) una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore e una copia della denuncia fatta all'Autorità.</p> <p>Denunciare <b>tempestivamente</b> la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.</p> <p>Adoperarsi <b>immediatamente</b> per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.</p> <p>Conservare sia le cose non rubate sia le tracce e gli indizi materiali del reato, fino ad avvenuta liquidazione del danno oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'Impresa.</p> <p>Dare dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova.</p> <p>Facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.</p> <p>Presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere in relazione al sinistro.</p>	<p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (entro 10 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p> <p>Agli effetti della garanzia R.C.O. il Contraente/ Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.</p>	<p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (entro 3 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p>	<p>Contattare la Centrale Operativa componendo il numero verde 800.06.96.27</p> <p>Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di polizza preceduto dalla sigla VPMI, l'indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell'assistenza.</p> <p>Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.</p> <p>Trasmettere gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa a <b>Mapre Assistenza Italia, Strada Trossi, 66 19871 Verrone (BI).</b></p>	<p>Denunciare tempestivamente il caso assicurativo alla Agenzia cui è assegnata la polizza. Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario. Indicare il legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, nel caso in cui il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.</p>	

Le istruzioni di cui sopra sono fornite solamente a titolo informativo: si rimanda, quindi, alla lettura delle Condizioni di Assicurazione.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:

- non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l'esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;
- non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.

## 3 - Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate. In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "SEPA Direct Debit" che forma parte integrante del contratto.

È facoltà dell'Impresa rinunciare al frazionamento mensile in caso di contratti poliennali.

Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni.

È in tal caso facoltà del Contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso all'Impresa con preavviso non inferiore a 15 giorni.

## 4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di

quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa.

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indicato nel contratto. Le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" che forma parte integrante del contratto.

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O. della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro.

## **5 - Modifiche dell'assicurazione e trasloco delle cose assicurate**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso all'Impresa; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 30 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.

## **6 - Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell'Impresa.

## **7 - Buona fede**

Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento semprechè tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.

## **8 - Facoltà dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente**

Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l'impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 16 - Adeguamento del premio e delle garanzie.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata dal Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

## 9 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

## 10 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

## 11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l'Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di

premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del Contraente.

Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell'azienda, variazione nella persona del Contraente, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all'Impresa il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

## **12 - Variazione della persona del Contraente**

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate all'Impresa dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

## **13 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

## **14 - Polizza in coassicurazione**

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

## **15 - Durata e proroga della polizza**

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore a 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

## 16 - Adeguamento del premio e delle garanzie

Qualora in polizza sia indicato l'indice iniziale, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell'Impresa di rinunciare all'aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'Impresa proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

**La presente condizione non è comunque operante:**

- per le Sezioni R.C. Prodotti; Tutela Legale, Assistenza;
- in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

## 17 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## 18 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

## 19 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-CGA-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

R.C.T. e R.C.O.

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

<u>Area Riservata</u>	pag. 3
<u>1 - Glossario</u>	pag. 4
<u>2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori Lavoro</u>	pag. 6
<u>3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 15
<u>4 - Condizioni particolari</u>	pag. 16

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	<b>Rif.to</b> (art.)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</b>				
R.C.O.	<b>3</b>		relativa del 5%	
Lavori edili di demolizione / disfacimento	<b>12</b>	<b>20% min. Euro 150,00 per ogni danneggiato</b>		
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati			<b>Euro 750,00</b> (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)	<b>Euro 35.000,00 per anno</b> (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori)
Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell'ambito delle operazioni	<b>13</b>		<b>Euro 250,00</b>	<b>Euro 40.000,00 per anno</b>
Lavori edili presso terzi: danni da furto tramite ponteggi ed impalcature	<b>17</b>	<b>10% min. Euro 250,00 per ogni danneggiato</b>		<b>Euro 55.000,00 per anno</b>
Danni da interruzione o sospensione di attività	<b>18</b>	<b>10% min. Euro 1.500,00</b>		<b>Euro 75.000,00 per anno</b>
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	<b>19</b>		<b>Euro 150,00 per mezzo danneggiato</b>	
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	<b>20</b>	<b>10% min. Euro 150,00</b>		<b>Euro 30.000,00 per anno</b>
Cose in custodia all'assicurato (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste agli artt. M e N)	<b>21</b>	<b>10% min. Euro 250,00</b>		<b>Euro 30.000,00 per anno</b>
Franchigia assoluta	<b>22</b>		<b>Euro 300,00</b>	
<b>NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI, SE OPERANTI</b>				
Cessione lavori in subappalto	<b>A</b>			<b>in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto</b>
Danni da cedimento o franamento del terreno: - danni a fabbricati	<b>C</b>	<b>10% min. Euro 1.500,00</b>		<b>Euro 55.000,00 per anno</b>
- ad altre cose			<b>Euro 500,00</b>	
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno	<b>D</b>	<b>20% min. Euro 500,00</b>		<b>Euro 30.000,00 per anno</b>
Danni a condutture o impianti sotterranei	<b>E</b>		<b>Euro 500,00</b>	<b>Euro 30.000,00,00 per anno</b>
R.C. dopo il compimento di lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali): danni a cose	<b>F</b>	<b>10% min. Euro 250,00</b>		<b>Euro 150.000,00 per anno</b> <b>Euro 50.000,00 se autoriparatore</b>
Danni da inquinamento accidentale	<b>G</b>	<b>10% min. Euro 2.500,00</b>		<b>Euro 100.000,00 per anno</b>
Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS	<b>I</b>			<b>50% del massimale assicurato R.C.T.</b>
Off. Meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna	<b>M</b>	<b>10% min. Euro 250,00</b>		<b>Euro 30.000,00 per anno</b>
Stazioni di servizio, distributori di carburante	<b>N</b>		<b>Euro 100,00</b>	<b>Euro 5.000,00 per anno</b>
Franchigia assoluta Danno Biologico	<b>O</b>		<b>opzione 1) Euro 2.600,00</b> <b>opzione 2) Euro 5.200,00</b>	

# Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Addetti**

Titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione

## **Cose**

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

## **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

## **Dati Personali**

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato.

## **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

## **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

## **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

**Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

**Sistema Informatico**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

**Supporti dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

## 2 - Condizioni sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori Lavoro

### 1 - Determinazione del Premio

Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli *addetti* che partecipano manualmente all'attività assicurata, qualora al momento di un *sinistro* dovesse risultare una differenza di oltre 3 *addetti* rispetto al numero dichiarato dal *Contraente* e riportato in polizza si applicherà la disposizione di cui all'art. 7 - "Buona fede" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all'art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 2 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'*Impresa* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

### 3 - Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R. C. O.)

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.

Qualora richiamata la Condizione Particolare O - "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'inabilità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nell'opzione scelta che resterà a carico dell'*Assicurato*.

**Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:**

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c) della presente sezione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

**La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.**

**La presente garanzia non comprende le malattie professionali.**

#### **4 - Massimali assicurati**

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate **fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza.**

**In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo *indennizzo* per ogni *sinistro*, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.**

**Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo *indennizzo* per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.**

**L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo *indennizzo* per danni a cose anche se appartenenti a più persone.**

**I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.**

#### **5 - Pluralità di assicurati**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di *assicurati*, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

#### **6 - Priorità nell'utilizzo del massimale**

Fermo il contenuto dell'art. 5 - "Pluralità di *assicurati*", il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del *Contraente/Assicurato* ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri *Assicurati*. Nel caso di conflitto di interessi tra il *Contraente/Assicurato* e gli altri *Assicurati* le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

#### **7 - Validità territoriale**

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo.

L'estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di *addetti* all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'*Assicurato*.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il mondo alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analogo copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto *assicuratore* presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

## 8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'*Assicurato*, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'*Assicurato*, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

## 9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di *cose dell'Assicurato* o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, o in aree aeroportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a *cose che l'Assicurato* detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto

- trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
  - i) provocati da persone non rientranti nella definizione di *addetti*;
  - l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
  - m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - n) cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
  - o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  - p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  - q) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del Settore Edilizia;
  - r) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 13 al n° 26.

## 10 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a. da detenzione o impiego di esplosivi;
- b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

- c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d. da campi elettromagnetici;
- e. da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- f. dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- g. da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;

h. da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato;

i. da campi elettromagnetici.

## 11 - Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l’attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell’Assicurato, compresa l’eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, **ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per legge;**
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l’esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni,** nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, **esclusa l’organizzazione delle gite aziendali;**
- partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l’Assicurato che presso terzi;
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell’Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l’attività dell’Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all’interno che all’esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

## 12 - Lavori inerenti all'edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali

Quando l'assicurazione deve operare per rischi di attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali, **ferme le esclusioni di cui all'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T." e all'art. 10 - "Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.",** si conviene quanto segue:

- a) relativamente a lavori che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il disfacimento, la garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 20% per ogni *sinistro*, con il minimo di Euro 150,00 per ogni danneggiato.
- b) relativamente ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati e che comportino interventi sulle parti strutturali, intendendosi per tali le strutture destinate a garantire la staticità del fabbricato, l'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nell'intero fabbricato. Qualora i suddetti lavori non interessino parti strutturali, sono esclusi unicamente i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 750,00 per ogni *sinistro*, entro il limite di Euro 35.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Si precisa che per lavori di ristrutturazione si intendono quelli così definiti dalla legge 5/8/1978, n° 457 e che l'esclusione avanti indicata riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

A titolo esemplificativo, sono parti strutturali: fondazioni, murature portanti, pilastri, travi, rampe di scale.

## 13 - Lavori eseguiti presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", **ma fermo restando il contenuto del precedente art. 12, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante in polizza,** la Garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni *sinistro*, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## 14 - Responsabilità civile dell'Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)

- a) A parziale deroga dell'art. 10, lettera c), la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli *addetti* in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto

salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'*Impresa* nei confronti dei responsabili.

**Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'*Assicurato* nonché, **ferma l'esclusione di cui alla lettera q) dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", di:**

- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli *addetti* dell'*Assicurato* e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'*Assicurato* stesso.

## 15 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 14, lettera a), per la responsabilità civile personale degli *addetti* dell'*Assicurato*, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli *addetti* dell'*Assicurato* sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.

## 16 - Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi

Quando la detenzione e l'impiego di esplosivi sono espressamente concordati con l'*Impresa* mediante apposita clausola, e purché detta detenzione ed impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge, a parziale deroga dell'art. 10 - "Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.", lettera a), l'assicurazione comprende il rischio ad essi relativo restando comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

## 17 - Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera b), la Garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'*Assicurato* per l'esecuzione di lavori presso terzi.

**Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale previsto per i danni a cose, con il sottolimito di Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

Rimane a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun *sinistro*, con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato.

## 18 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

## 19 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera l), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

## 20 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettere m) ed e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a **cose** di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate **sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 150,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## 21 - Cose in custodia all'Assicurato (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste dalle condizioni particolari M e N)

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'*Assicurato*.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell'*Assicurato*.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'*Assicurato* del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni *sinistro*, di Euro 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## 22 - Franchigia assoluta per danni a cose

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per sinistro, salva l'applicazione di maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

## **23 - Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'Assicurato deve rispondere**

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

## **24 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge**

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'*Assicurato* non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, **in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.**

## **25 - R.C.T. e R.C.O.: Estensione alla rivalsa dell'INPS**

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

## **26 - Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione Infortuni**

A parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli *addetti* dell'*Assicurato* non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

## 3 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 27 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dal disposto dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'applicazione a carico del Contraente e/o l'Assicurato di uno scoperto del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e ciò in aggiunta ad altri scoperti e/o franchigie previsti in polizza e applicabili al caso di specie.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

### 28 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

## 4 - Condizioni particolari (valide solo se riportate in polizza)

### A - Cessione lavori in subappalto

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera i), si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri o presso le sedi dello stabilimento dell'*Assicurato* stesso.

La presente Condizione particolare è valida esclusivamente:

- a condizione che l'*Assicurato* subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto;
- per i lavori per i quali esista contratto scritto di subappalto.

### B - Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 8 - "Persone che non rientrano nel novero dei terzi", lettera c), sono considerati terzi i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La presente Condizione particolare è operante:

- limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali;
- sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., indicati sul simplo di polizza.

### C - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. comprende, **nei limiti di seguito precisati**, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.**

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di Euro 500,00 per ogni *sinistro*.

### D - Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno

In relazione all'impiego di battipali e simili e a parziale deroga all'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni *sinistro* con il minimo di Euro 500,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## E - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera o), la Garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni *sinistro*, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## F - Responsabilità civile dell'Assicurato dopo il compimento dei lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali)

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all'*Impresa* non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Per le attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l'assicurazione è operante a patto che l'*Assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- e) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- g) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite dei massimali previsti in polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i soli danni a cose, la presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni *sinistro*, con il minimo di Euro 250,00 e con un limite di *indennizzo* di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Limitatamente all'attività di autoriparatore, l'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all'*Impresa* non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed il limite di *indennizzo*, per *sinistro* e per anno, si intende ridotto a Euro 50.000,00.

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 18 - "Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a *sinistro* risarcibile", i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.

### **G - Danni da inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di Euro 100.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Qualora operante la Condizione Particolare C - "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio, la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi *assicurati* alla suddetta sezione.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del *sinistro*.

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500,00.

### **H - Estensione alle malattie professionali**

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo a) dell'art. 3 - Garanzia R.C.O., l'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per *sinistro* indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'*Impresa*:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*. La presente esclusione cessa di avere effetto

per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'*Impresa* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'*Assicurato* medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'*Impresa* e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 27 - "Modalità per la denuncia dei sinistri" e all'art. 28 - "Gestione delle vertenze di danno e spese legali" relative alla denuncia dei sinistri, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'*Impresa* l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **I - Attività svolta esclusivamente dai titolari**

Il *Contraente* dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l'attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza.

Qualora intervenga un mutamento che comporti una variazione della dichiarazione sopra riportata, il *Contraente/Assicurato* si obbliga di darne avviso all'*Impresa* e a pagare l'eventuale differenza di premio come previsto all'art. 1 - "Determinazione del premio" della presente sezione.

Si conviene che, in caso di infortunio subito dal o dai predetti Titolari, la polizza comprende la Garanzia R.C.O. (art. 3), limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS, fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al 50% del massimale *assicurato* per la Garanzia R.C.T.

### **L - Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera i), la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino *addetti*, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all'*Assicurato* o a persone da questi preposte.

Quanto precede sino ad un numero massimo di persone, della cui opera l'*Assicurato* si avvalga contemporaneamente, pari al 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli *addetti* riportato in polizza.

### **M - Officine meccaniche, carrozzerie per la riparazione di veicoli, stazioni di servizio, distributori di carburante e stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna**

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettere e) e g), la Garanzia R.C.T. si estende, fino ad un limite di Euro 30.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo, ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'*Assicurato*, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di lavaggio, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non dipendano da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto pari al 10% per ogni *sinistro*, con un minimo di Euro 250,00, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e incendio.

## N - Stazioni di servizio, distributori di carburante

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lett. n), la Garanzia R.C.T. comprende i danni causati:

- da alterazione del carburante venduto;
- da erogazione, effettuata esclusivamente dal personale della stazione di servizio o distributore di carburante, di carburante non idoneo alla specifica motorizzazione e quindi al corretto funzionamento dei veicoli stessi;

esclusi in ogni caso quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

La presente estensione è operante limitatamente alle spese, opportunamente documentate, sostenute per:

- il trasporto del veicolo alla più vicina autofficina;
- la pulizia del serbatoio e dell'apparato motore, con l'esclusione dei danni da questo riportati.

In caso di *sinistro* l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* l'importo indennizzabile a termini di polizza previa applicazione di una franchigia fissa pari a Euro 100,00.

In nessun caso l'*Impresa* corrisponderà, per *sinistro* e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 5.000,00.

## O - Franchigia assoluta danno biologico

- (opzione 1)  
Franchigia Euro 2.600,00
- (opzione 2)  
Franchigia Euro 5.200,00



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - R.C.T. E R.C.O.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Danni indiretti

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

**Sezione Danni Indiretti**

<u>Area Riservata</u>	pag. 3
<u>1 - Glossario</u>	pag. 4
<u>2 - Forme di Assicurazione</u>	pag. 6
<u>3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti</u>	pag. 7
<u>4 - Condizioni Particolari (sempre operanti)</u>	pag. 10
<u>5 - Condizioni Particolari (valide solo se richiamate)</u>	pag. 11
<u>6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 12

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	<b>Rif.to</b> (art.)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di inden- nizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE DANNI INDIRETTI</b>				
Periodo di indennizzo				
- Forma Completa	<b>3.1</b>		<b>3 gg. di inattività totale (art. 4)</b>	<b>Opzione A): 90 gg. consecutivi Opzione B): 180 gg. consecutivi</b>
- Forma spese insopprimibili a valore intero	<b>3.2</b>		<b>3 gg. di inattività totale (art. 4)</b>	<b>90 gg. consecutivi</b>
- Forma spese insopprimibili a primo rischio assoluto			<b>3 gg. di inattività totale (art. 4)</b>	<b>30 gg. consecutivi</b>
- Maggiori spese	<b>3.3</b>		<b>3 gg. di inattività totale (art. 4)</b>	<b>90 gg. consecutivi</b>
Eventi atmosferici e/o Sociopolitici	<b>C</b>			<b>80% della somma assicurata</b>
Sovraccarico di neve	<b>C</b>			<b>60% della somma assicurata</b>
Oscillazione valori	<b>F</b>			<b>fino al 20% di eccedenza della somma assicurata</b>
Assicurazione parziale: sulla Forma Completa e sulla forma spese insopprimibili a valore intero non applicazione della regola proporzionale	<b>8</b>			<b>fino al 15% di insufficienza di somma assicurata</b>
Pagamento e anticipo indennizzo	<b>10</b>			<b>importo minimo dell'indennizzo previsto almeno Euro 50.000,00</b>

# 1 - Glossario

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione

## **Danni indiretti**

I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda, per effetto di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione Incendio.

## **Diaria**

La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'Azienda.

## **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

## **Franchigia temporale**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in polizza.

## **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

## **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

## **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

## **Spese insopprimibili**

Le spese di carattere fisso e insopprimibile che l'Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive.

Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.

### **Maggiori spese**

Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio.

### **Utile netto**

L'utile di un anno di esercizio al netto di qualsiasi imposta o tassa, con l'esclusione di tutti i redditi che continuano a prodursi anche in caso di interruzione di attività dell'azienda.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

Si intende inoltre richiamato il Glossario della Sezione Incendio

## 2 - Forme di Assicurazione

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato*, secondo la *Forma di Assicurazione* prescelta, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un *sinistro* indennizzabile in base alla Sezione Incendio, salve le eccezioni di cui al seguente art. 6 - "Esclusioni".

### 1) Forma completa

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare per i *danni indiretti*, la perdita risultante da:

- la differenza tra l'*utile netto* che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del *sinistro* e l'*utile netto* realizzato a seguito del *sinistro* stesso;
- le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'*Azienda*.

**Qualora sia prescelta questa forma di assicurazione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.**

### 2) Forma spese insopprimibili

#### A) Opzione a Valore Intero

L'*Impresa* indennizza, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata, le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'*Azienda*.

**Qualora prescelta questa opzione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.**

#### B) Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della *diaria* indicata in polizza, le *spese insopprimibili*, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'*Azienda*.

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare l'intera *diaria* fino al termine del periodo di indennizzo.

Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

### 3) Forma maggiori spese

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*.

Agli effetti di questa forma di garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

## 3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti

### 1 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini sia della presente sezione, sia della Sezione Incendio in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l'*Impresa* ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

### 2 - Ispezione delle cose assicurate

L'*Impresa* ha sempre il diritto di far procedere alla visita delle cose descritte nella Sezione Incendio e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### 3 - Periodo di indennizzo

#### 3.1 Forma completa

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di:

- opzione A) 90 giorni consecutivi
- opzione B) 180 giorni consecutivi

successivi al *sinistro*.

#### 3.2 Forma spese insopprimibili

##### A) Valore intero

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

##### B) Diaria a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 30 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

#### 3.3 Forma maggiori spese

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

### 4 - Franchigia temporale

Per tutte le forme di assicurazione attivabili nella presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

### 5 - Ripresa dell'attività

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *sinistro*, purchè equivalenti.

## 6 - Esclusioni

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
  - da fenomeno elettrico;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
  - dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;
- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- d) verificatisi nel giorno del *sinistro* e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il *sinistro* non si fosse verificato.

### Inattività dell'azienda

L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto od in parte ripresa. Quando l'inattività dell'Azienda sia parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

La presente assicurazione cessa in caso di:

- fallimento o ammissione dell'*Assicurato* alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il premio dell'annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall'*Impresa*.

Cessazione dell'attività dopo il *sinistro*

L'*Impresa* non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo:

- a) qualora l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il *sinistro*;
- b) per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre equivalenti.

## 4 - Condizioni particolari (sempre operanti)

### A - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

L'Assicurato dichiara di avere la titolarità e la pienezza dei poteri operativi dell'Azienda oggetto della presente assicurazione, il cui premio è stabilito in base alle dichiarazioni rese dallo stesso *Contraente/Assicurato* sulle caratteristiche dell'Azienda ed alla descrizione del rischio risultanti dalla Sezione Incendio.

### B - Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio. L'eventuale decadenza di quest'ultima determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

### C - Limiti di indennizzo

Per le perdite conseguenti agli eventi di seguito indicati, che abbiano dato origine ad un *sinistro* indennizzabile a termine della Sezione Incendio di riferimento, resta convenuto che in nessun caso l'*Impresa* sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore del:

- 80% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Eventi atmosferici" e/o a "Eventi sociopolitici";
- 60% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Sovraccarico di neve".

### D - Franchigia sull'assicurazione danni diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Incendio di riferimento, un danno risultasse non indennizzabile esclusivamente a causa di una franchigia, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione *danni indiretti* che subordina l'indennizzabilità dei *danni indiretti* alla indennizzabilità del danno diretto a termini della Sezione Incendio.

### E - Estensione alle garanzie Furto e Rapina

Qualora attivata la Sezione Furto, relativamente alle sole "Forma spese insopprimibili" e "Forma maggiori spese" l'assicurazione si intende operante anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda occorsi per effetto di un *sinistro* furto o rapina indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la suddetta Sezione Furto.

## 5 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

### F - Oscillazione valori

Nella **Forma Completa e nella Forma spese insopprimibili - Opzione Valore intero**, le somme assicurate vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine delle annualità assicurativa per le somme che risultassero in aumento od in diminuzione.

L'*Impresa* si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate, un ulteriore importo pari al **20%** del capitale assicurato stesso. Pertanto, in caso di *sinistro*, si darà luogo all'applicazione della proporzionale in relazione alla eventuale eccedenza del predetto **20%**.

Il premio annuale pagato per la presente assicurazione è pertanto versato solamente come acconto e l'*Assicurato* si impegna a denunciare all'*Impresa* entro 60 gg., dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare effettivo da ritenersi garantito durante il periodo di assicurazione decorso.

Nel caso si verificassero modifiche dei capitali indicati in via preventiva (sia in eccesso che in diminuzione) le Parti si impegnano, nell'ambito dell'*excursus* del 20% della somma assicurata, a pagare od a rimborsare le eccedenze di premio risultanti dal calcolo del premio effettivo. Le eccedenze alla somma assicurata (in più o in meno) al 20% sopra indicato saranno considerate nulle al fine del calcolo di cui sopra.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non ottempererà alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione speciale decade a far tempo dalle ore 24 del quindicesimo giorno anzidetto, fermo il diritto dell'*Impresa* all'incasso della somma risultante dall'appendice di regolazione premio emessa considerando interamente applicata la maggiorazione del 20% alle somme assicurate.

La presente Condizione Particolare annulla la deroga alla Regola proporzionale, riportata all'ultimo capoverso dell'art. 8 - "Regola Proporzionale".

### G - Merci in refrigerazione

Ad integrazione di quanto indicato in premessa alla presente Sezione, **e salve le eccezioni di cui all'art. 6 - "Esclusioni"**, l'*Impresa*, indennizza l'*Assicurato* delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un *sinistro* che abbia colpito le *merci* per un danno indennizzabile in base alla Sezione Merci in refrigerazione.

L'indennizzo verrà effettuato in base alla **Forma di assicurazione** prescelta.

## 6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio:

art. 9 - “Procedura per la valutazione del danno”

art. 10 - “Mandato dei periti”

art. 17 - “Esagerazione dolosa del danno”

## 7 - Determinazione del danno

La stima dei *danni indiretti* viene effettuata, secondo la forma di assicurazione prescelta.

### 1) Forma Completa

**Si determina:**

- a) l'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale o parziale, nell'ambito del periodo di indennizzo;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare dell'*utile netto* effettivamente conseguito più le *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

### 2) Forma spese insopprimibili

#### A) Opzione a valore intero

Si determina:

- a) l'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale e/o parziale, nell'ambito del *periodo di indennizzo*;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare delle *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

#### B) Opzione diaria a primo rischio assoluto

Si determina:

- a) l'importo delle *spese insopprimibili*, sostenute nell'ambito del *periodo di indennizzo*, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda, nell'ambito del *periodo di indennizzo*.

### 3) Forma maggiori spese

Si determina:

- a) l'importo delle *maggiori spese* effettivamente sostenute nell'ambito del periodo di indennizzo, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*;
- c) l'ammontare del danno calcolando la differenza tra quanto indicato alla lettera a), e quanto indicato alla lettera b), **entro i limiti della somma assicurata**.

### 8 - Regola proporzionale

Se la somma assicurata è inferiore:

1. all'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* (Forma Completa)
2. all'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* (Forma spese insopprimibili - Opzione a valore intero)

relativo al periodo di assicurazione precedente a quello del *sinistro* in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore, l'indennizzo determinato a termini di polizza verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente fra la somma assicurata e gli importi di cui ai suddetti punti 1. e 2. Qualora, comunque, tale rapporto sia pari o superiore all'85%, l'*Impresa* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale.

### 9 - Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'*Impresa* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.;

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'*Impresa* potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per *danni indiretti*;
- d) tenere a disposizione, tanto dell'*Impresa* quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all'*Impresa* stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'*Impresa* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

## 10 - Pagamento e anticipo indennizzo

L'indennizzo concordato dei danni è pagabile nel termine di tre settimane dal giorno in cui l'Azienda abbia ripreso integralmente la propria attività.

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione dell'*Impresa* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro* semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo potrà essere rilasciato a condizione che l'*Assicurato* abbia predisposto ed già avviato la ripresa (anche parziale) dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

## 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia "Oscillazione Valori" se richiamata ed operante.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-DIN-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - DANNI INDIRECTI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Merci in refrigerazione

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Merci in Refrigerazione

Area Riservata pag. 2

Glossario pag. 4

1 - Condizioni Sezione Merci in Refrigerazione pag. 9

2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro pag. 11

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	<b>Rif.to</b> (art.)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Periodo di carenza</b>	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE</b>				
Merci in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	<b>1</b>	<b>25% minimo Euro 200</b>		
Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo	<b>2</b>		<b>periodo continuativo di 12 h</b>	
Merci in processo di surgelamento	<b>4</b>	<b>20% minimo Euro 200</b>		
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	<b>7</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile</li> <li>- fino al 15% di insufficienza di somma assicurata</li> </ul>

# Glossario

## Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

## Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

## Arredamento - attrezzature - macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

## Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a Euro 3.000,00.

## Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

## **Beni assicurati**

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

## **Combustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contenuto**

Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose assicurabili a condizioni speciali**

- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- tappeti, arazzi, quadri, statue;

nei limiti previsti.

## **Cose non assicurate**

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- b) tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- d) metalli preziosi, perle e pietre preziose;

- e) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
- f) aeromobili, velivoli spaziali;
- g) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

### **Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Fabbricato**

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate;
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico;
- fissi ed infissi;
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura;
- recinzioni;

nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni - ove presenti - in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad 1/4 della superficie coperta, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

### **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

### **Forma di assicurazione**

Quella operante, a scelta dall'Assicurato, tra la forma "CLASSIC" (modulare) e la forma

“ELITE” (All Risks), secondo le specifiche norme riportate di seguito.

### **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

### **Implosione**

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

### **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

### **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

### **Infiammabili**

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

### **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

## **Merci**

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, compresi veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di lavorazioni inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e prodotti.

## **Merci speciali**

- Celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

## **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

## **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

## **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

## **Solaio**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

## **Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

# 1 - Condizioni Sezione Merci in Refrigerazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate alla Sezione Incendio.

Il premio è calcolato in relazione alla condizione operante indicata in polizza tra **1 - “Merci in refrigerazione”** e **2 - “Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo”**, di seguito riportate.

## Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamate:

- le definizioni tutte;
- le garanzie:
  - Spese di Demolizione e Sgombero (se operante)
  - Rinuncia alla rivalsa
  - Operazioni peritali
  - Onorari periti

prestate nei limiti previsti dalla Sezione Incendio.

**L'eventuale decadenza della Sezione Incendio determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.**

## 1 - Merci in refrigerazione

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

**Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 200.**

## 2 - Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo

L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo,

- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

**La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.**

### **3 - Periodo di carenza**

Premesso che il periodo continuativo di 12 ore indicato all'art. 2 - "Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo" si identifica con il cosiddetto "Periodo di carenza", cioè il periodo di tempo che decorre dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo durante il quale la merce all'interno delle celle - permanentemente chiuse - non subisce danno, si intendono assicurati, anche se avvenuti durante tale periodo:

- il deterioramento di merci che non abbiano ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta,
- la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorifero,
- il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione.

### **4 - Merci in processo di surgelamento**

L'assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento. **Durante tale processo il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 200.**

**In nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del valore di merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento.**

## 2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 5 - Richiamo delle condizioni della Sezione Incendio

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della SEZIONE INCENDIO

- 9 - “Procedura per la valutazione del danno”
- 10 - “Mandato dei periti”
- 12 - “Coesistenza di scoperti, franchigie”
- 13 - “Limite massimo dell’indennizzo”
- 14 - “Obblighi in caso di sinistro”
- 16 - “Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza”
- 17 - “Esagerazione dolosa del danno”
- 19 - “Anticipo indennizzi”

### 6 - Determinazioni del danno

Per determinare l’ammontare del danno si procede determinando per le merci il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

### 7 - Caso di assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dall’art. 6 - “Determinazione del danno”, risulta che l’assicurazione copre solo una parte del valore che le merci in refrigerazione avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15% l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all’art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l’eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione le garanzie:

- Spese di Demolizione e Sgombero (se operante),
- Onorari periti,

per le quali l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell’art. 1907 del codice civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500.

### 8 - Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell’Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell’indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

**Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle Condizioni operanti della presente Sezione.**



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-MIR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - MERCI IN REFRIGERAZIONE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Furto e Rapina

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Furto e Rapina

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>1 - Glossario</u>	pag. 4
<u>2 - Condizioni Sezione Furto e Rapina</u>	pag. 8
<u>3 - Condizioni Particolari</u>	pag. 13
<u>4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 15

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	<b>Rif.to</b> (art.)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro) / Data di decorrenza sospensione	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b>				
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	3	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	5	20%		
Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi	8		- dalle ore 24:00 del 45° giorno - per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati	9 a)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	9 b)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Valori	9 c)			20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00
Beni assicurati all'aperto	4 a) 9 d)	25%		10% della somma assicurata massimo Euro 7.500,00
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	4 b) 9 e)	25%		15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Atti vandalici su beni assicurati	9 f)		Euro 250,00	Euro 2.500,00
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	9 g)		Euro 250,00	Euro 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri	9 h)		Euro 250,00	
Spese sanitarie (documentate in originale)	9 i)			Euro 1.000,00 per sinistro
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	9 j)			20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00
Portavalori	10			20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	A	25%		
Integrazioni portavalori	D	10%		
Valori in cassaforte	E	20%		
Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza)	-		come previsto dalla specifica clausola se richiamata sul frontespizio di polizza	

# 1 - Glossario

## **Arredamento domestico**

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, escluso quanto indicato sotto le definizioni oggetti pregiati e preziosi.

## **Arredamento d'ufficio**

- Arredi dei locali in genere, compresi mobilio, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio (comprese le apparecchiature elettroniche), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

fatta eccezione per quanto indicato sotto le definizioni di arredamento domestico, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

## **Apparecchiature elettroniche**

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

## **Attrezzature macchinari**

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

## **Beni assicurati**

Quelli descritti alla definizione di contenuto, di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di

terzi purché in uso all'Assicurato stesso, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto, esclusi oggetti pregiati, preziosi, valori, possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

### **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

### **Contenuto**

Arredamento domestico, arredamento d'ufficio, attrezzatura - macchinari, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione

### **Cose non assicurate**

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata,
- b) macchinari e gli impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

### **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

### **Dati Personali**

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato.

### **Estorsione**

Impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

### **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

### **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

### **Furto**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

### **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

### **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

### **Merci**

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, escluso quanto indicato sotto le definizioni arredamento - attrezzature - macchinari, oggetti pregiati e preziosi.

### **Oggetti pregiati**

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

### **Preziosi**

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

### **Rapina**

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

### **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

**Scippo**

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

**Sistema Informatico**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software

**Supporti dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

**Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

**Vetro antisfondamento**

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## 2 - Condizioni sezione Furto e Rapina

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal *Contraente* e indicata in polizza.

Nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore. **L'indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, non potrà superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'*Impresa* corrisponde l'*indennizzo* fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, derivati da:

- *furto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per *furto* con introduzione clandestina si intende il *furto* commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiodare ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
  - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
  - f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

**Se per tutti i *beni assicurati* o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, l'*Impresa* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).**

- *rapina* avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- *estorsione*, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;

- guasti e atti vandalici sui *beni assicurati* causati dai ladri per commettere il *furto*, o la *rapina*, l'*estorsione*, o per tentare di commetterli;
- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i *beni assicurati* e agli *infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da *furto* di *fissi* e *infissi*;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'*Assicurato*, suoi familiari o dipendenti a seguito di *rapina*, o *estorsione*, o *scippo*, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.

## 2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i *beni assicurati* siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso. In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di *sinistro* avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso. Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

## 3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni assicurati*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i *beni assicurati*.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'*Assicurato* stesso.

Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di *furto* avvenuto quando l'*Assicurato*, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

#### 4 - Beni assicurati fuori dai locali

Relativamente a *beni assicurati*:

- a) all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, l'assicurazione dei danni da *furto* è prestata a condizione che il *furto* sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione" parificando l'area cintata ai locali;
- b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dall'art. 2 - "Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i *beni assicurati*" e dall'art. 3 - "Mezzi di chiusura dei locali contenenti i *beni assicurati*".

In entrambi i casi, fermi i limiti di *indennizzo* previsti, per ogni *sinistro* l'*indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'*indennizzo* medesimo.

#### 5 - Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'Assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei *beni assicurati*, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non si applica qualora sia stata richiamata la Condizione Particolare B) - "Esistenza di sorveglianza armata interna" e purché, al momento del *sinistro*, il servizio di sorveglianza venga effettuato così come descritto da detta Condizione Particolare.

#### 6 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti all'Assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del *furto* è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il *furto* sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b) l'autore del *furto* non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il *furto* sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### 7 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal *Contraente* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato o con il *Contraente* o occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;

- persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai *beni assicurati* da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del *sinistro*;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

## 8 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i *Preziosi* e i *Valori* la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno.

## 9 - Limiti di indennizzo e franchigie

Per ogni *sinistro* in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore a Euro 5.000 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori"
- d) per beni assicurati all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, importo non superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 7.500;
- e) per beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, importo non superiore al 15% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
- f) per atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, importo non superiore ad Euro 2.500. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;
- g) per guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, importo non superiore ad Euro 10.000 per sinistro. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;
- h) per i guasti cagionati ai beni assicurati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, sono parificati ai danni da furto, e indennizzati nel limite della somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250;

- i) per spese sanitarie, documentate in originale, importo non superiore ad Euro 1.000 per sinistro,
- j) per cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell'ambito dell'attività assicurata, importo non superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000.

## 10 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" e della definizione "*beni assicurati*", l'*Impresa* indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita *furto*, con il massimo di Euro 2.500,00, la perdita di *valori* di proprietà dell'*Assicurato* avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei *beni assicurati* indicata in polizza, in conseguenza di:

- *scippo*;
- *rapina*;
- *furto*, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *valori*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i *valori* siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di *furto*, *scippo* o della *rapina* per il trasporto di *valori*.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

## 3 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

### A - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti i "beni assicurati" siano protetti da impianto di allarme anti-furto, munito di registratore di funzione (cioè di controllo) installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'Assicurato;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
  - siano effettuati adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l'anno;
  - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti e/o in caso di presenza di impianto di allarme non dotato delle caratteristiche prescritte, l'Impresa - in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato, medesimo.

In caso di assenza dell'impianto di allarme la garanzia non è operativa ai sensi dell'art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### B - Esistenza di sorveglianza armata interna

Il *Contraente* dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia - che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

### C - Macchinari in Leasing

Si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in Leasing.

Se i macchinari sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. **Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.**

### D - Integrazione portavalori

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 10 - "Portavalori", l'Impresa indennizza la perdita di *valori* di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

## **E - Valori in cassaforte**

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, l'Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato.

Limitatamente alla rapina, la garanzia viene prestata anche per i valori posti al di fuori delle suddette casseforti.

**Relativamente alla garanzia furto l'Impresa indennizza esclusivamente se l'autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione - FURTO, abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.**

**Relativamente alla garanzia rapina l'Impresa indennizzerà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.**

## 4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'*Impresa* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato/Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro*;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### 13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso *sinistro* e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;

- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

## 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

## 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 - "Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'*Impresa*, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) comunicare all'*Impresa* le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'*Impresa*, l'Agenzia e il numero di polizza;
- d) fornire all'*Impresa*, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'*Impresa* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'*Impresa* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'*Assicurato/Contraente* deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'*Impresa*;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'*Impresa* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'*Impresa* e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'*Impresa* tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

## 16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* ed il valore di ciò che resta dopo il *sinistro*, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

## 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dall'*Impresa*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

## 19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un *indennizzo* sia previsto uno scoperto a carico dell'*Assicurato*, nel caso di assicurazione presso diversi *assicuratori*, l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art. 2 - "Assicurazione presso diversi *assicuratori*" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'*Impresa* detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

## 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'*Impresa*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire all'*Impresa* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'*Impresa* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e **sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 7 - Esclusioni lett. b).**

## 22 - Recupero delle cose rubate

**Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di *indennizzo* riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

**Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del *sinistro*, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*.**

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

## 23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Si conviene che l'importo uguale a quello del danno indennizzato, è automaticamente reintegrato a condizione che il Contraente versi il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'*indennizzo* stesso.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-FUR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - FURTO E RAPINA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Assistenza

Per qualsiasi richiesta di assistenza contattare preventivamente:

- **Numero Verde 800.06.96.27**
- **Numero Urbano +39 015.255.97.41**

In entrambi i casi si dovrà comunicare il numero di polizza preceduto dalla sigla:

- **VPMI**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Assistenza

<u>Area Riservata</u>	<u>pag. 2</u>
<u>1 - Glossario</u>	<u>pag. 4</u>
<u>2 - Condizioni Sezione Assistenza</u>	<u>pag. 6</u>
<u>3 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza</u>	<u>pag. 11</u>

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

# Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se Assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	<b>Rif.to</b> (art.)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Limite di indennizzo o di risarcimento</b> (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>				
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>1</b>			<b>Euro 500,00 per sinistro</b>
Pronto intervento per danni d'acqua: costo dell'intervento	<b>2</b>			<b>Euro 1.000,00 per sinistro</b>
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>3</b>			<b>Euro 500,00 per sinistro</b>
Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'intervento	<b>4</b>			<b>Euro 500,00 per anno</b>
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>5</b>			<b>Euro 500,00 per sinistro</b>
Invio di un serrandista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>6</b>			<b>Euro 300,00 per sinistro</b>
Invio di un frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>7</b>			<b>Euro 300,00 per sinistro</b>
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	<b>8</b>			<b>Euro 300,00 per sinistro</b>
Invio di un sorvegliante	<b>9</b>			<b>Euro 500,00 per sinistro</b>
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata	<b>11</b>			<b>Euro 300,00 per sinistro</b>

# 1 - Glossario

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Azienda**

Il luogo situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l'*Assicurato* svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Struttura organizzativa**

È la struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le *prestazioni* di assistenza previste in polizza.

## **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

## **Furto**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

## **Infortunio**

*Sinistro* dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

## **In viaggio**

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

**Malattia**

Alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa

**Prestazioni**

Sono le assistenze prestate dalla *Centrale Operativa* all'*Assicurato*.

**Sinistro**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'*Assicurato*.

## 2 - Condizioni Sezione Assistenza

### 1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'*Impresa* a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'*azienda* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*azienda*;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'*azienda* provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*azienda*;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'*azienda* provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*azienda*.

**La prestazione non è dovuta:**

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'*Assicurato*; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'*azienda*;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*azienda*;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*azienda*.

**La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

### 2. Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo l'*Impresa* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 1.000,00 per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

### 3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro**. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

### 4. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La *Centrale Operativa* provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno**.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.

### 5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro**. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- *furto* o tentato *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'*azienda* che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'*azienda*, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, esplosione, scoppio, allagamento.

## 6. Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per *sinistro*.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, esplosione, scoppio, allagamento.

## 7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per *sinistro*.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

## 8. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché *incendio*, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per *sinistro*.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

## 9. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di *incendio*, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *furto* o tentato *furto*, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Centrale Operativa* provvederà, dietro richiesta dell'*Assicurato*, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'*Assicurato*.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 500,00 per *sinistro*.

## 10. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi *in viaggio* in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti artt. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10. oppure in conseguenza di *furto*, *tentato furto*, atti vandalici, *incendio*, *fulmine*, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria *azienda*, la *Centrale Operativa* fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 per sinistro.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Centrale Operativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla *Centrale Operativa* un'adeguata documentazione sul *sinistro* che ha dato luogo alla prestazione.

*Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.*

## 11. Trasloco

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del *sinistro* stesso, la *Centrale Operativa* organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.**

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del *sinistro*.

## 12. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le *prestazioni* sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la *Centrale Operativa* avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
3. Tutte le *prestazioni* non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - dolo dell'Assicurato;
  - suicidio o tentato suicidio.

4. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più *prestazioni*, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del *sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la *Centrale Operativa* al verificarsi del *sinistro*.
8. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di *prestazioni* analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del *sinistro* ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti *prestazioni* di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
11. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla *Centrale Operativa* restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle *prestazioni* dell'assicurazione.
12. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

### 3 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde:

**800.06.96.27**

Oppure al numero:

**+39.015.255.97.41**

Oppure se non può telefonare, può inviare un telegramma:

MAPFRE ASISTENCIA ITALIA  
Strada Trossi, 66  
13871, Verrone (BI).

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla VICO
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione





Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-ASS-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - ASSISTENZA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Aziende e Artigiani

Tutela legale

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**

Per i servizi di consulenza è possibile contattare **ConsuIDAS:**

- **Numero Verde 800.66.60.00**



**Vittoria**  
Assicurazioni

## Sezione Tutela Legale

Area Riservata pag. 2

1 - Glossario pag. 4

2 - Condizioni Sezione Tutela Legale pag. 8

3 - Garanzie Supplementari pag. 12

4 - Disposizioni che regolano la prestazione del servizio pag. 15

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

## Sezione Tutela Legale - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di inden- nizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>				
Spese per assistenza di un interprete	<b>1</b>			<b>10 ore lavorative</b>
Spese relativa a traduzioni	<b>1</b>			<b>Euro 1.000,00</b>
Anticipo della cauzione	<b>1</b>			<b>Euro 10.000,00</b>
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	<b>2 b)</b>			<b>Euro 2.000,00</b>
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento	<b>2 c)</b>		<b>per somme superiori a Euro 500,00</b>	
Diritto Civile: controversie per inadempienze contrattuali	<b>3 c)</b>		<b>per somme superiori a Euro 200,00</b>	
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	<b>8</b>			<b>Euro 3.000,00</b>

# 1 - Glossario

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Arbitrato**

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

## **Assistenza stragiudiziale**

E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

## **Contravvenzione**

E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

## **Danno extracontrattuale**

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

## **Delitto**

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

## **Diritto civile**

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

## **Diritto penale**

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

## **Fatto illecito**

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

## **Impresa**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. e eventuali coassicuratrici

## **Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

## **Lavoro parasubordinato:**

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza

vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

### **Procedimento penale**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

### **Reato**

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

### **Sanzione amministrativa**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria

### **Spese di giustizia**

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

### **Spese di soccombenza**

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

### **Spese peritali**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

### **Transazione Accordo**

con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

### **Vertenza contrattuale**

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti

## 2 - Condizioni Sezione Tutela Legale

### 1- Oggetto dell'Assicurazione

L'*Impresa* assume a proprio carico, nei limiti del *massimale* e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'*Assicurato*, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Il premio della presente Sezione è determinato in base al numero degli *addetti* che partecipano manualmente all'attività assicurata. Qualora al momento di un *sinistro* dovesse risultare una differenza di oltre 3 *addetti* rispetto al numero dichiarato dal *Contraente* e riportato in polizza, si applicherà la disposizione di cui all'art. 7 - "Buona Fede" delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dall'*Impresa*;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'*Impresa* assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di Euro 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di Euro 10.000,00**. L'importo della cauzione sarà anticipato da parte dell'*Impresa* a condizione che sarà garantita all'*Impresa* stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. **L'importo anticipato dovrà essere restituito all'*Impresa* entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'*Impresa* conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

L'*Impresa* non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

## 2 - Difesa penale

La presente garanzia è operante solamente se richiamata in polizza e se per la stessa è corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* qualora, nell'ambito della propria attività di *impresa* dichiarata in polizza:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, l'*Impresa* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza passerà in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 5 - "Esclusioni", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'*Assicurato* avrà avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, l'*Impresa* provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di Euro 2.000,00, nell'attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli *Assicurati*, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo l'*Impresa* richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

- c) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 - "Esclusioni", debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a Euro 500,00. **Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di norme in materia fiscale/tributaria.**

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, anche in materia fiscale e amministrativa, dei seguenti Decreti:

- **D.Lgs 626/94** e s.m.i.: tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro a tutela dei propri legali Rappresentanti, Dirigenti, preposti, medico competente, responsabile dei Servizi di Prevenzione, nonché i lavoratori dipendenti;
- **D.Lgs 758/94** e s.m.i.: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- **D.Lgs 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" a tutela dei propri addetti, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e committente dei lavori. La garanzia valgono anche qualora la *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del Decreto Legge;
- **D.Lgs 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

- **D.Lgs 155/97**: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" a tutela del Titolare dell'industria alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda;
- **D.Lgs 196/03** e s.m.i.: codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D.Lgs 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

#### **Persone assicurate**

Oltre che a favore del *Contraente*, le garanzie di cui al presente articolo operano a favore di:

- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare *d'Impresa* che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con *contratto* di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- Per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con *contratto* di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure loro imputa le attività da lui svolte.

### **3 - Difesa civile**

La presente garanzia è operante solamente se richiamata in polizza contestualmente alla garanzia di cui all'art. 2 - "Difesa Penale" e se per la stessa è stato corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* qualora, nell'ambito della propria attività di *impresa* dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.

**Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza R.C.T./R.C.O. e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;**

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 200,00. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione / proprietà o ad altri diritti reali riguardanti l'immobile identificato in polizza ove viene svolta l'attività; viene automaticamente compresa in garanzia un'ulteriore ubicazione di proprietà od in uso al *Contraente/Assicurato*.
- controversie relative all'acquisto, costruzione e alla vendita degli immobili oggetto dell'attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti a libro paga e matricola, collaboratori con *contratto* di collaborazione coordinata e continuativa e con soggetti rientranti nella Legge 14 Febbraio 2003 nr. 30 (cd. "Legge Biagi"). Sono altresì comprese le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

#### **Persone assicurate**

Oltre che a favore del *Contraente*, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, operano a favore di:

- per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'*Impresa* che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con *contratto* di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società *Contraente*;
- per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con *contratto* di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società *Contraente*;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure loro imputa le attività da essa svolte.

## 3 - Garanzie Supplementari

(Operanti solamente se richiamate in polizza contestualmente alle garanzie di cui all'art. 2 - "Difesa Penale" e all'art. 3 - "Difesa Civile" e se per le stesse sia stato corrisposto il relativo premio.)

### 4 - Vertenze contrattuali con i clienti

4.1 - La garanzia, **con il limite di 1 (una) denuncia per anno assicurativo**, come richiamato in polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La suddetta garanzia, sempre nel limite di cui sopra, vale anche per le spese legali relative all'intervento dell'*Impresa*, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati.

4.2 - La garanzia, **con il limite di 2 (due) denunce per anno assicurativo**, come richiamato in polizza, viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La suddetta garanzia, sempre nel limite di cui sopra, vale anche per le spese legali relative all'intervento dell'*Impresa*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati.

4.3 - **Estensione territoriale delle vertenze contrattuali:** è facoltà dell'*Assicurato*, tramite apposito richiamo in polizza, estendere le garanzie, di cui all'art. 4.1 oppure all'art. 4.2, alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtestein, Principato di Monaco e Svizzera.

## 5 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'*Assicurato* effettui;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- controversie di natura contrattuale con l'*Impresa*.

### Servizi di consulenza ed assistenza.

Ad integrazione delle garanzie previste e nell'ambito delle materie in esse considerate, l'*Impresa* garantisce i seguenti servizi:

- Consulenza telefonica (Consu/DAS) tramite il numero verde 800 666 000.

L'*Assicurato* potrà telefonare nell'orario d'ufficio (da Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 20.00 esclusi i festivi) per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
  - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
  - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.);
- Consultazione preventiva ed assistenza: tramite il numero verde 800 666 000.  
nel caso in cui l'*Assicurato* debba prestare testimonianza davanti agli Organi di Polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

## **6 - Estensione territoriale delle garanzie**

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:  
in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali:  
in tutti i Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:  
in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## **7 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia**

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del *contratto*, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del *contratto* negli altri casi;
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del *contratto*;
4. se il *contratto* è emesso in sostituzione di analogo *contratto* precedentemente in essere l'*Impresa* per i medesimi rischi e purché il *contratto* sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo *contratto*;
5. nelle vertenze relative a *contratto* di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro;

6. la garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
7. **la garanzia non ha luogo per i *sinistri* insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del *contratto*, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;**
8. nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'*Assicurato*, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
9. **il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
10. **il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti**, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
11. **in caso di vertenza tra più *Assicurati*, nell'ambito dello stesso *contratto*, la garanzia verrà prestata solo a favore del *Contraente*.**

## 4 - Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

### 8 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. L'Impresa provvederà all'inoltro della denuncia a D.A.S., alla quale si dovranno trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, che l'Assicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del *massimale* per caso assicurativo e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa o con D.A.S.

### 9 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentassero possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8 - "Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### 10 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà se-

condo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dall'*Impresa* la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *D.A.S.* stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **11 - Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'*Assicurato*, mentre spetta a *D.A.S.* quanto liquidato a favore anche dello stesso *Assicurato* giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **12 - Liquidazione del rimborso**

Per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 15 giorni dal ricevimento della conferma di liquidazione.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058303-TUL-EDZ-0119 - MULTIRISCHI AZIENDE E ARTIGIANI - TUTELA LEGALE